

# Questioni finanziarie e fiscali internazionali

## Rapporto 2016



## **Colofone**

Editore:  
Dipartimento federale delle finanze DFF  
Berna 2016

Redazione:  
Segreteria di Stato per le questioni  
finanziarie internazionali SFI

Foto di copertina:  
Bernertshof, Berna, sede del  
Dipartimento federale delle finanze  
Frank Wettstein



Traduzioni:  
Servizi linguistici DFF

Distribuzione:  
UFCL, Vendita delle  
pubblicazioni federali  
3003 Berna  
Fax: +41 58 465 50 58  
verkauf.zivil@bbl.admin.ch  
www.bundespublikationen.admin.ch

N. art. 604.001.16I  
Febbraio 2016

# Indice

|  |           |
|--|-----------|
| Premessa   | 5         |
| Compendio  | 6         |
| <b>1 Contesto internazionale</b>   | <b>9</b>  |
| <b>2 Collaborazione internazionale sul piano finanziario e monetario</b>                                       | <b>12</b> |
| <b>2.1 Panoramica</b>  | <b>12</b> |
| <b>2.2 Sistema finanziario internazionale</b>  | <b>12</b> |
| 2.2.1 Le riforme del FMI   | 12        |
| 2.2.2 Valutazione della Svizzera nel 2015  | 13        |
| 2.2.3 Dotazione, concessione di crediti e contributi della Svizzera  | 14        |
| 2.2.4 Aiuto monetario  | 15        |
| <b>2.3 G20</b>   | <b>16</b> |
| <b>2.4 Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari</b>  | <b>17</b> |
| <b>2.5 Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo</b>                             | <b>20</b> |
| 2.5.1 Attuazione degli standard riveduti del GAFI  | 20        |
| 2.5.2 Analisi nazionale dei rischi   | 21        |
| 2.5.3 GAFI   | 21        |
| <b>2.6 Collaborazione bilaterale</b>   | <b>22</b> |
| 2.6.1 Dialoghi finanziari e contatti approfonditi con centri finanziari importanti                             | 22        |
| 2.6.2 Cooperazione finanziaria con la Cina   | 22        |
| 2.6.3 Dialogo con l'UE sulla regolamentazione  | 23        |
| 2.6.4 Attività doganali e supporto tecnico   | 24        |
| <b>3 Competitività, accesso al mercato e resistenza alle crisi</b>   | <b>25</b> |
| <b>3.1 Panoramica</b>  | <b>25</b> |
| <b>3.2 Importanza della piazza finanziaria svizzera</b>  | <b>25</b> |
| <b>3.3 Politica in materia di mercati finanziari</b>   | <b>27</b> |
| 3.3.1 Progetti di regolamentazione   | 28        |
| 3.3.2 Accesso al mercato   | 33        |
| 3.3.3 Commercio di materie prime   | 35        |
| <b>4 Questioni fiscali internazionali</b>  | <b>36</b> |
| <b>4.1 Panoramica</b>  | <b>36</b> |
| <b>4.2 Scambio di informazioni a fini fiscali</b>  | <b>37</b> |
| 4.2.1 Standard dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni   | 37        |
| 4.2.2 Forum globale  | 39        |
| 4.2.3 FATCA  | 42        |
| 4.2.4 ONU  | 42        |
| <b>4.3 Imposizione delle imprese</b>   | <b>42</b> |
| 4.3.1 Dialogo con l'UE sulla fiscalità delle imprese   | 42        |
| 4.3.2 Lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS)                      | 43        |
| <b>4.4 Collaborazione bilaterale in materia fiscale</b>  | <b>46</b> |
| 4.4.1 Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale | 46        |
| 4.4.2 Questioni fiscali bilaterali   | 46        |
| Bilancio e prospettive   | 50        |



# Premessa

La Svizzera deve continuare a disporre delle migliori condizioni quadro per garantire una piazza finanziaria sicura e competitiva. Anche in futuro, quest'ultima dovrà contribuire in misura determinante al benessere del nostro Paese. All'indomani della crisi finanziaria mondiale, il contesto internazionale è mutato radicalmente, lanciando sfide importanti alle piazze finanziarie e alle autorità di tutto il mondo, non solo svizzere.

Tenuto conto delle condizioni quadro internazionali in costante evoluzione, anche nel 2015 la Svizzera ha attuato ulteriori riforme importanti in campo finanziario e fiscale internazionale. Numerosi adeguamenti, avviati negli anni precedenti, si trovano ora in fase attuativa.

I progetti di attuazione della Confederazione si basano tra l'altro sulle raccomandazioni e sul rapporto finale di fine dicembre 2014 del gruppo di esperti per l'ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari istituito dal Consiglio federale nonché sugli insegnamenti tratti dagli scambi regolari con il settore privato, i Cantoni e i diversi attori politici.

Negli ultimi anni, le regole del gioco per la piazza finanziaria sono state adeguate all'evoluzione in corso degli standard internazionali inerenti alla stabilità finanziaria, alla protezione degli investitori, alla competitività e all'accesso al mercato. Nel complesso il mercato finanziario svizzero gode di buona salute ed è stato possibile mantenere la posizione di leader della piazza finanziaria elvetica a livello mondiale. Quest'ultima ha persino registrato un incremento del patrimonio privato complessivo gestito dalle banche.

Quest'anno il Consiglio federale presenta la sesta edizione del presente rapporto, in cui si rende conto del lavoro svolto e si descrivono le sfide che la Svizzera dovrà affrontare nel quadro della concorrenza internazionale. Il rapporto evidenzia inoltre gli sforzi che in futuro sarà necessario compiere per poter garantire una piazza finanziaria e imprenditoriale stabile, competitiva, integra e rispettata a livello internazionale, che contribuisca ancora in modo determinante al benessere del nostro Paese.



Ueli Maurer  
Capo del Dipartimento federale delle finanze

# Compendio

Nel 2015 con la fornitura di servizi finanziari e assicurativi la Svizzera ha creato valore aggiunto per circa 61 miliardi di franchi, pari al 9,5 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Nel 2015 il settore finanziario occupava oltre 200 000 persone in equivalenti a tempo pieno. Per garantire nel lungo termine la competitività, la parità di condizioni e l'interconnessione transnazionale del settore finanziario, la Svizzera si adopererà anche in futuro per la definizione di una regolamentazione ragionevole e di condizioni quadro che tengano conto degli sviluppi sul piano internazionale.

L'anno è stato caratterizzato principalmente dai seguenti dossier:

- nel 2015 la Svizzera si è impegnata attivamente nell'ambito dell'aiuto monetario internazionale. Il Consiglio federale ha deciso la partecipazione del nostro Paese all'azione multilaterale di aiuto a favore dell'Ucraina. La Banca nazionale svizzera (BNS) è stata incaricata di concedere a questo Paese un credito di 200 milioni di dollari americani. Inoltre, nel dicembre del 2015 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la revisione della legge sull'aiuto monetario (LAMO). La revisione dovrà tenere conto dei cambiamenti intervenuti in particolare nella concessione di crediti del Fondo monetario internazionale (FMI) a seguito della crisi finanziaria globale (n. 2.2.4);
- nel 2015 il Consiglio federale ha approvato i parametri per adeguare le disposizioni «too big to fail» nelle previste modifiche a livello di ordinanza. Rispettando le cosiddette esigenze «going concern» e «gone concern», le banche di rilevanza sistemica disporranno di capitale sufficiente per poter fornire le loro prestazioni anche in una situazione di crisi, senza ricorrere al sostegno statale (n. 2.4 e 3.3.1);
- le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 sono state trasposte nel diritto svizzero al fine di rafforzare il dispositivo normativo svizzero conformemente agli standard internazionali. Gli sforzi intrapresi dal nostro Paese nella lotta contro il finanziamento del terrorismo si inseriscono nella strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo, approvata dal Consiglio federale nel mese di settembre 2015 (n. 2.5.1);
- nel 2005 rappresentanti di alto rango delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari e delle banche centrali di Svizzera e Cina si sono incontrati per proseguire il dialogo sulle questioni finanziarie. I colloqui si sono concentrati sugli sviluppi inerenti ai mercati finanziari, sul rafforzamento della collaborazione finanziaria bilaterale e in particolare sul ruolo della Svizzera quale mercato offshore per il renminbi come pure sulla collaborazione in seno al FMI, al Financial Stability Board (FSB) e al G20. Il fatto che la China Construction Bank abbia ottenuto la licenza per esercitare le sue attività bancarie sul territorio elvetico indica chiaramente che la Svizzera sta diventando un centro importante per il renminbi (n. 2.6.2);
- nel 2015 la Svizzera ha compiuto importanti progressi nel settore della regolamentazione dei mercati finanziari. In particolare, il Parlamento ha approvato la nuova legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), che è entrata in vigore all'inizio del 2016 contemporaneamente all'ordinanza del Consiglio federale. Inoltre il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin). La LSF disciplina la fornitura di servizi finanziari, mentre la LIFin prevede, per gli istituti finanziari soggetti all'obbligo di autorizzazione, una normativa in materia di vigilanza differenziata in funzione dell'attività. Le due leggi si basano sulle prescrizioni in materia di vigilanza esistenti (n. 3.3.1) e dovrebbero entrare in vigore a inizio 2018;
- l'accesso transfrontaliero al mercato dei servizi finanziari riveste un'importanza cruciale per la Svizzera. Dal mese di luglio del 2015 le banche svizzere in Germania possono offrire servizi finanziari transfrontalieri. La Svizzera auspica miglioramenti bilaterali anche con altri Paesi importanti. Sono stati compiuti progressi pure per quanto riguarda il riconoscimento dell'equivalenza della regolamentazione svizzera da parte dell'UE, ad esempio nell'ambito delle assicurazioni e del sistema di vigilanza per le controparti centrali. Infine la Svizzera ha avviato colloqui esplorativi con l'UE per un eventuale accordo sui servizi finanziari (ASF) (n. 3.3.2);



- nel mese di dicembre del 2015 il Parlamento ha approvato le basi legali necessarie all’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. Lo standard può essere attuato in due modi: tramite un accordo bilaterale come quello firmato nel mese del maggio 2015 tra la Svizzera e l’Unione europea oppure tramite l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA). Lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l’Australia si basa sulla seconda variante (n. 4.2.1);
- lo scorso anno il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha approvato il rapporto supplementare della Svizzera relativo alla prima fase della valutazione permettendo al nostro Paese di accedere alla seconda fase relativa allo scambio di informazioni su domanda. Sono stati così riconosciuti gli sforzi intrapresi dalla Svizzera negli ultimi anni per attuare le raccomandazioni del Forum globale (n. 4.2.2);
- nell’autunno del 2015 sono state pubblicate le nuove direttive dell’OCSE finalizzate a contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili verso Paesi con un’imposizione bassa o addirittura nulla (progetto BEPS). In particolare occorre evitare che le interazioni tra le differenti legislazioni tributarie nazionali diano luogo a una doppia non imposizione involontaria dei contribuenti. La Svizzera ha rappresentato attivamente i propri interessi in seno a tutti i gruppi di lavoro dell’OCSE che si sono occupati del progetto BEPS, facendone confluire i risultati nella prevista legge federale sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese (n. 4.3.2);
- nel mese di dicembre del 2015 la Svizzera e l’Italia hanno parafato un accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri unitamente a un protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni. L’accordo concretizza uno dei principali impegni assunti dai due Stati nella roadmap firmata il febbraio del 2015 e migliora la situazione dei Cantoni di frontiera interessati (n. 4.4.2);

#### Retrospettiva 2015

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>15 gennaio</b>  | La BNS abolisce il tasso di cambio minimo  |
| <b>18 febbraio</b> | Il Consiglio federale adotta il rapporto «too big to fail»   |
| <b>23 febbraio</b> | Svizzera e Italia firmano un’intesa sulle questioni fiscali  |
| <b>16 marzo</b>    | La Svizzera è ammessa alla seconda fase della valutazione dei Paesi del Forum globale                                    |
| <b>18 marzo</b>    | Avviati colloqui esplorativi con l’UE concernenti un possibile accordo settoriale sui servizi finanziari                 |
| <b>20 marzo</b>    | La Svizzera partecipa al processo costitutivo della «Asian Infrastructure Investment Bank»                               |
| <b>16 aprile</b>   | Vertice di primavera 2015 del FMI e della Banca Mondiale   |
| <b>29 aprile</b>   | Entrata in vigore della legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012         |
| <b>22 maggio</b>   | Svizzera e Oman firmano una Convenzione per evitare le doppie imposizioni  |
| <b>5 giugno</b>    | Riforma III dell’imposizione delle imprese pronta per i dibattiti parlamentari   |
| <b>5 giugno</b>    | Il Consiglio federale adotta i messaggi concernenti le basi legali per lo scambio automatico di informazioni             |
| <b>10 giugno</b>   | Il Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria inizia la sua attività                                    |
| <b>19 giugno</b>   | Primo rapporto nazionale sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo                    |
| <b>10 luglio</b>   | Svizzera e Principato del Liechtenstein firmano una Convenzione per evitare le doppie imposizioni                        |
| <b>16 luglio</b>   | Accordo tra Svizzera e Germania: fornitura facilitata di servizi finanziari transfrontalieri per le banche svizzere      |
| <b>19 agosto</b>   | Rapporto di base sulle materie prime: attuazione delle raccomandazioni a buon punto                                      |
| <b>2 settembre</b> | Il Consiglio federale avvia la consultazione concernente la revisione della legge sull’assistenza amministrativa fiscale |
| <b>5 ottobre</b>   | L’OCSE pubblica gli standard per l’imposizione delle imprese (progetto BEPS)   |
| <b>8 ottobre</b>   | Vertice annuale 2015 del FMI e del Gruppo della Banca Mondiale a Lima  |
| <b>15 ottobre</b>  | L’UE riconosce l’equivalenza delle disposizioni svizzere concernenti la solvibilità delle assicurazioni                  |
| <b>18 ottobre</b>  | La China Construction Bank (CCB) ottiene la licenza per aprire una succursale in Svizzera                                |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>21 ottobre</b>  | Il Consiglio federale stabilisce i parametri per adeguare le disposizioni «too big to fail»  |
| <b>26 ottobre</b>  | Assemblea plenaria del Forum globale a Berlino   |
| <b>4 novembre</b>  | Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la legge sui servizi finanziari e la legge sugli istituti finanziari                   |
| <b>9 novembre</b>  | Il Financial Stability Board approva lo standard TLAC in materia di fondi propri   |
| <b>15 novembre</b> | Vertice del G20 ad Antalya   |
| <b>16 novembre</b> | L'UE riconosce l'equivalenza del quadro normativo svizzero per le controparti centrali   |
| <b>18 novembre</b> | Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali con l'Australia |
| <b>25 novembre</b> | Entrata in vigore della legge sull'infrastruttura finanziaria al 1° gennaio 2016   |
| <b>25 novembre</b> | Il Consiglio federale licenzia il messaggio sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e l'UE                     |
| <b>2 dicembre</b>  | La Svizzera è invitata dalla Cina a partecipare nel 2016 ai lavori del G20 nel ramo finanziario («Finance Track»)                              |
| <b>18 dicembre</b> | Il Consiglio federale avvia la consultazione concernente la revisione della legge sull'aiuto monetario   |
| <b>18 dicembre</b> | Il Parlamento approva le basi legali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali                                |
| <b>22 dicembre</b> | Svizzera e Italia parafano l'accordo sui lavoratori frontalieri  |

– alla fine del 2015 erano 75 le banche svizzere della categoria 2 che avevano raggiunto un accordo con il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (Department of Justice, DoJ) nell'ambito del programma statunitense ponendo fine in tal modo a gran parte della controversia fiscale con gli Stati Uniti. Il Consiglio federale accoglie con soddisfazione il fatto che la procedura di regolazione del passato giunga a conclusione per le banche svizzere della categoria 2 e si augura che anche il processo in corso per le banche della categoria 1 contro le quali è stato avviato una indagine penale possa essere portato a termine con efficacia (n. 4.4.2).



# 1 Contesto internazionale

**Prospettive:** pure quest'anno l'economia mondiale dovrebbe mostrare un andamento moderato, che avrà un impatto anche sulla Svizzera. Per il 2016 il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede una crescita dell'economia globale del 3,6 per cento. Nei Paesi industrializzati la crescita è stimata al 2,2 per cento e nei Paesi emergenti al 4,5 per cento. Per la Svizzera, il FMI prevede una crescita relativamente ridotta pari al 1,3 per cento.

Salvo poche eccezioni, nel 2015 lo sviluppo economico è rimasto inferiore alle aspettative. Ad esempio, la crescita economica è stata solo del 3,1 per cento rispetto al 3,8 per cento previsto per il 2015. In particolare molte economie dei Paesi emergenti e in sviluppo (+4 %) non hanno tenuto il passo con i valori stimati. La Cina (+6,8 %) è cresciuta meno rispetto all'anno precedente e l'economia russa (-3,8 %) ha risentito del crollo dei prezzi delle materie prime e delle sanzioni. Nei Paesi industrializzati (+2 %) la crescita è stata leggermente superiore all'anno precedente, grazie anche alla ripresa registrata negli USA (+2,6 %). La crescita nella zona euro (+1,5 %) è risultata invece ancora sotto la media.

Diverse economie hanno mantenuto una politica monetaria straordinariamente allentata mentre altre, come la zona euro, l'hanno rafforzata. Tuttavia non sono state sufficienti ad assicurare una crescita economica forte e duratura. Una politica monetaria allentata, che indebolisce la moneta, può migliorare la competitività di un'economia, ma può anche produrre effetti su altre economie e risultare inefficace se è adottata globalmente. Inoltre, la riduzione dei costi di finanziamento per le imprese determinata da tassi d'interesse bassi è soltanto uno dei fattori che favoriscono una crescita più elevata degli investimenti e di conseguenza dell'economia. Sono altrettanto importanti altri fattori come le condizioni strutturali propizie e finanze pubbliche sane.

In quest'ottica, si dovrebbe dare priorità assoluta alle riforme strutturali e al consolidamento delle finanze pubbliche, tanto più se si tiene conto del fatto che le finanze pubbliche di numerosi Paesi sono peggiorate dopo la crisi finanziaria. D'altronde, anche a distanza di sette anni dalla crisi, il disavanzo pubblico resta elevato (cfr. fig. 1).

Tassi d'interesse estremamente bassi o addirittura negativi possono contribuire a una maggiore assunzione di rischi e mettono in forte difficoltà i fondi di previdenza e le assicurazioni sulla vita. Inoltre, il margine di manovra delle banche centrali si è ridotto, poiché la maggior parte degli strumenti esistenti sono già impiegati.

Il contesto internazionale resta un fattore determinante per l'economia svizzera. In questo clima d'incertezza, la sopravvalutazione del franco svizzero potrebbe durare ancora per qualche tempo e pesare sui risultati economici. Nel 2015 la crescita economica svizzera, stimata allo 0,8 per cento dal gruppo di esperti della Confederazione si è attestata su valori inferiori alla crescita media dei Paesi avanzati. È quindi essenziale migliorare le condizioni quadro e consolidare la stabilità del settore finanziario perché la Svizzera resti uno dei Paesi più prosperi al mondo.




Fig. 1

### **Gruppo dei principali Paesi industrializzati ed emergenti (G20)**

Il primo vertice dei capi di Stato del G20 si è tenuto nel 2008 per affrontare le sfide della crisi finanziaria ed economica globale. Il gruppo comprende 19 Paesi industrializzati ed emergenti (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica e Turchia) come pure l'Unione europea che è rappresentata tramite le presidenze del Consiglio europeo e della Commissione europea e la banca centrale. Vi partecipano anche organismi internazionali (FMI, Banca mondiale, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici OCSE, Organizzazione mondiale del commercio OMC), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e varie agenzie delle Nazioni Unite.

### **Il ruolo del G20 nell'architettura finanziaria internazionale**

Nel corso degli anni, il G20 si è affermato come il principale forum per la coesione delle politiche macroeconomiche a livello mondiale. I Paesi del G20 hanno infatti adottato misure concertate intese a stimolare l'economia e ad allentare la politica monetaria durante la crisi economico-finanziaria del 2008–2009. Senza tuttavia perseguire un obiettivo ideale di convergenza economica, il gruppo costituisce una piattaforma di dialogo e concertazione tra i Paesi industrializzati ed emergenti. Nonostante l'eterogeneità dei suoi membri, il G20 è in grado di assumere impegni su una base consensuale nell'ambito delle dichiarazioni adottate in occasione dei vertici. Sebbene tali dichiarazioni non abbiano forza di legge, il G20 dispone di un potere di influenza per controllarne l'applicazione.

L'agenda del G20 è ampia e include le riforme economiche strutturali, la promozione degli investimenti, la riforma delle istituzioni finanziarie internazionali, la regolamentazione dei mercati finanziari e la lotta contro la corruzione. Negli anni passati, il G20 ha accresciuto la sua influenza anche sulla politica tributaria internazionale. Ne è un esempio recente il progetto, concluso nell'ottobre del 2015,

concernente la lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS; cfr. n. 4.3.2). Il G20 non ha una segreteria propria, ma ha una presidenza a rotazione annuale, con il vantaggio di infondere all'agenda del G20 una dinamica specifica.

Il G20 non ha un fondamento giuridico che consenta di giustificare l'appartenenza dei singoli Paesi. Per questo motivo, il gruppo ha compiuto sforzi di apertura («outreach») a favore dei Paesi non membri, concretizzati segnatamente con l'invito limitato a cinque Paesi scelti dallo Stato che presiede il G20. Questi Paesi rappresentano in gran parte i raggruppamenti regionali. Di fatto, la Spagna è invitata al G20 in qualità di ospite permanente. Altri Paesi possono essere invitati a partecipare a determinati gruppi di lavoro su temi particolari. Ad esempio, nel 2013 la Svizzera è stata invitata per la prima volta a partecipare alle riunioni del G20 nel ramo finanziario («finance track»). Il G20 è inoltre aperto verso il mondo degli affari, i sindacati e la società civile.

### **L'impegno attivo della Svizzera nei confronti del G20**

Sebbene non faccia parte del G20, la Svizzera partecipa attivamente ai lavori di altre organizzazioni internazionali che possono ricevere mandati del G20 (cfr. n. 2.3).

La partecipazione della Svizzera ai lavori del G20, in particolare nel ramo finanziario, è molto importante per il nostro Paese per vari motivi. Innanzitutto, poter partecipare alle discussioni permette di accedere a informazioni sullo stato dei dossier in corso, segnatamente sull'architettura finanziaria internazionale, la fiscalità internazionale e la regolamentazione del sistema finanziario. Inoltre, la partecipazione al G20 offre l'opportunità di difendere gli interessi della Svizzera e di assicurarsi che il G20 promuova un contesto normativo che garantisca condizioni eque per tutti i Paesi («level playing field»). Infine, l'accesso ai gruppi di lavoro del G20 offre la possibilità di rafforzare i contatti bilaterali con le grandi potenze mondiali.




Fig. 2

Nel 2010 il Consiglio federale ha istituito il gruppo interdipartimentale IDAG20 incaricandolo di assicurare il coordinamento delle posizioni svizzere relative al G20. Le attività dell'IDAG20 si sono concentrate sul rafforzamento della rete diplomatica e sulla comunicazione delle posizioni svizzere relative alle priorità del G20. Dal 2011, la Svizzera contribuisce attivamente e in misura sostanziale ai lavori del G20. Si è espressa sistematicamente sulle priorità delle presidenze del G20 tramite note informali per mettere in evidenza il plusvalore che può conferire ai dibattiti.

#### Partecipazione della Svizzera al ramo finanziario del G20 nel 2016

Come nel 2013 sotto la presidenza russa, anche nel 2016 la Svizzera partecipa ai lavori del ramo finanziario del G20, comprese le riunioni dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. La Cina, che presiede il G20 dal 1° dicembre, ha rivolto un invito in tal senso alla Svizzera.

Tale invito a partecipare al ramo finanziario del G20 rappresenta un riconoscimento del ruolo primario che la Svizzera svolge in questi settori a livello internazionale ed è anche il risultato dell'impegno della Svizzera in seno al G20.

Nel 2017, la presidenza del G20 sarà assunta dalla Germania.

## 2 Collaborazione internazionale sul piano finanziario e monetario

**Prospettive:** proseguiranno i lavori per il rafforzamento del sistema finanziario e monetario internazionale. L'obiettivo è individuare tempestivamente eventuali nuovi focolai di crisi e adottare misure atte a contrastarli nel lungo periodo. Il Fondo monetario internazionale (FMI) si occuperà degli insegnamenti che possono essere tratti dai programmi di aiuto concessi dal 2008 in merito ai suoi strumenti e al finanziamento dei programmi anticrisi. Allo stesso tempo continuerà a rivestire un ruolo importante nell'attuazione delle riforme, in particolare in Grecia e in Ucraina. Il Financial Stability Board (FSB) nel 2016 continuerà a promuovere un'attuazione coerente e globale degli standard concordati per la regolamentazione dei mercati finanziari; inoltre si dedicherà alla stabilità delle infrastrutture dei mercati finanziari e a svariati nuovi temi, come i rischi del cambiamento climatico. Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) prosegue il suo quarto ciclo di valutazione dei membri. Il rapporto sulla Svizzera è previsto nel terzo trimestre del 2016. In qualità di ospite della presidenza cinese del G20, nel 2016 la Svizzera parteciperà attivamente ai lavori del G20 nel ramo finanziario.

### 2.1 Panoramica

Per la Svizzera, dotata di una piazza finanziaria orientata verso l'estero e di una moneta propria, rivestono grande importanza una congiuntura internazionale solida e un sistema finanziario internazionale stabile. Pertanto anche nel 2015 si è adoperata, in seno ai principali organismi finanziari internazionali, a favore di una politica economica e finanziaria sostenibile e incentrata sulla stabilità e di una regolamentazione adeguata dei mercati finanziari.

La Svizzera ha partecipato, con un credito di aiuto monetario, al pacchetto di stabilità coordinato a livello internazionale a favore dell'Ucraina. Il FSB ha approvato nel 2015 un nuovo standard concernente la capacità totale di assorbimento delle perdite («Total Loss Absorbing Capacity», TLAC) delle banche di rilevanza sistemica globale in caso di liquidazione. In futuro dovrà essere possibile stabilizzare o liquidare tali banche senza ricorrere ai fondi pubblici. La Svizzera si è inoltre impegnata in seno al FSB per un'attuazione quanto più coerente possibile delle riforme concordate sul piano globale. Si tratta, in primo

luogo, di continuare a focalizzare l'attenzione sui rischi che minacciano la stabilità finanziaria e, in secondo luogo, di assicurarsi che i mercati finanziari rimangano aperti. Occorre inoltre garantire che tutti gli attori che operano sui mercati finanziari globali godano di pari condizioni.

La legge federale del 12 dicembre 2014 sull'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 è entrata in vigore il 1° luglio 2015 per quanto riguarda le disposizioni in materia di trasparenza delle persone giuridiche e delle azioni al portatore. L'entrata in vigore delle altre norme di questa legge è fissata al 1° gennaio 2016, contemporaneamente alle disposizioni di esecuzione contenute nell'ordinanza del Consiglio federale dell'11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

### 2.2 Sistema finanziario internazionale

#### 2.2.1 Le riforme del FMI

La cooperazione monetaria internazionale si fonda in larga misura sulle facilitazioni e sulle risorse del FMI, il cui compito è vigilare e garantire la stabilità del sistema finanziario internazionale. Per assolvere questo compito e per tenere conto dell'evoluzione economica mondiale e dei flussi finanziari internazionali, il Consiglio dei governatori del FMI ha deciso nel 2010 un pacchetto di riforme delle quote e della governance.

Il punto principale della riforma della governance è la cessione da parte dei Paesi industrializzati europei a favore dei Paesi emergenti di due seggi nel Consiglio esecutivo. La Svizzera ha sottoscritto un Memorandum d'intesa («Memorandum of Understanding», MoU) con la Polonia che conferma la Svizzera alla testa del gruppo di voto e al contempo associa maggiormente la Polonia alla direzione del gruppo di voto. Il MoU prevede che la Svizzera mantenga la direzione del gruppo di voto in seno al FMI e alla Banca mondiale. La Svizzera continuerà a rappresentare il gruppo negli organi ministeriali – Comitato monetario e finanziario internazionale (IMFC) e Comitato per lo sviluppo – in cui vengono poste le basi politiche e strategiche. In cambio, la Svizzera occuperà il suo seggio nel Consiglio esecutivo ogni due anni, alternandosi alla Polonia. Nel mese di novembre del 2016 toccherà per la

prima volta alla Polonia. In questo modo la Svizzera contribuisce alla cessione di due seggi dei Paesi europei industrializzati a favore dei Paesi emergenti. Il Belgio, i Paesi Bassi e i Paesi del Nord hanno già fornito il loro contributo a questo adeguamento. I grandi Paesi europei devono ancora comunicare le loro intenzioni.

Le Camere federali hanno approvato queste riforme nel giugno 2012, entro la scadenza prevista. Tuttavia, queste riforme non sono ancora entrate in vigore, in particolare perché il Congresso degli Stati Uniti le ha ratificate soltanto nel mese di dicembre del 2015.

### 2.2.2 Valutazione della Svizzera nel 2015

La valutazione regolare della situazione economica e finanziaria dei suoi Stati membri, nel quadro della cosiddetta consultazione dell'articolo IV, costituisce un elemento centrale dell'attività di vigilanza del FMI sulla politica economica. Nel maggio 2015 il Consiglio esecutivo del FMI ha approvato la valutazione annuale della Svizzera.

Nell'ambito di tale valutazione il FMI si è occupato prevalentemente del rallentamento della crescita economica dovuto al peggioramento delle previsioni a seguito dell'apprezzamento del franco. Nel medio termine ha previsto una ripresa e una crescita del due per cento circa. Secondo gli esperti del FMI i rischi per questa

ripresa erano connessi alla situazione globale, alle incertezze concernenti l'attuazione dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa» e al tasso d'inflazione costantemente basso.

Per il FMI, un ulteriore allentamento della politica monetaria attenuerebbe l'indebolimento della crescita e ridurrebbe l'apprezzamento del franco. Ha quindi suggerito la possibilità dell'acquisto di valori patrimoniali in valuta estera da parte della BNS. Inoltre, il FMI riteneva che i tassi d'interesse negativi contribuissero a ridurre la pressione al rialzo esercitata sul franco. Perciò ha raccomandato di lasciarli al loro livello attuale.

Il FMI era del parere che non fosse necessario prevedere un programma congiunturale, concordando con il Consiglio federale. Per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche alla luce dello sviluppo demografico, il FMI ha sottolineato l'importanza di una rapida attuazione della riforma in corso nell'ambito della previdenza per la vecchiaia. Ha messo altresì in evidenza l'importanza di un'attuazione in tempi brevi della Riforma III dell'imposizione delle imprese.

Infine, il FMI ha apprezzato i progressi compiuti per rafforzare la stabilità del settore finanziario, in particolare sul fronte della dotazione di fondi propri delle banche, dei progetti di regolamenta-




Fig. 3




Fig. 4

zione e della vigilanza sui mercati finanziari. Allo stesso tempo ha messo in luce la necessità di osservare più attentamente le ripercussioni degli interessi negativi sulle casse pensioni, sulle compagnie d'assicurazione vita e sul mercato ipotecario e immobiliare.

### 2.2.3 Dotazione, concessione di crediti e contributi della Svizzera

Il conto delle risorse generali del FMI è finanziato in primo luogo dalle quote dei propri Paesi membri. Il totale delle quote ammonta a 238,4 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP, 1 DSP = CHF 1.41). L'entrata in vigore delle riforme del 2010 (cfr. n. 2.2.1) implicherà il raddoppio del totale delle quote (476,8 mia. DSP). La quota della Svizzera, che ammonta attualmente a 3,5 miliardi di DSP, passerà a 5,8 miliardi di DSP. In caso di grave crisi, il FMI può ricorrere ai Nuovi accordi di credito (NAC). Nel 2011, in risposta all'aggravarsi della crisi finanziaria ed economica, i NAC sono stati rivisti e aumentati da 34 miliardi di DSP a circa 370 miliardi di DSP. Allo stesso tempo, per fare dei NAC estesi uno strumento più efficiente di prevenzione e di gestione delle crisi, l'attivazione dei NAC iniziali effettuata prestito per prestito è stata sostituita stabilendo periodi di attivazione generale di sei mesi al massimo, votati dai Paesi membri dei NAC. La Svizzera partecipa ai NAC con un importo massimo di circa 11 miliardi di DSP. Dalla loro entrata in vigore, i NAC estesi sono stati attivati dieci volte, l'ultima il

1° ottobre 2015 per una durata di sei mesi. Il raddoppio delle quote, previsto nel quadro delle riforme 2010, sarà compensato in buona parte con una riduzione delle risorse messe a disposizione mediante i NAC. Nel 2012, a seguito delle gravi incertezze legate alla stabilità del sistema finanziario, è stato deciso di procedere a un aumento straordinario e temporaneo delle risorse del FMI tramite linee di credito bilaterali. Questa seconda linea di sicurezza ha una dotazione di circa 280 miliardi di DSP. La sua attivazione non è stata ancora necessaria e scadrà al più tardi nel 2018.

Alla fine del 2015 le risorse impegnate nel quadro dei programmi finanziati dal conto delle risorse generali del FMI ammontavano a circa 146 miliardi di DSP, di cui 52 miliardi erano stati effettivamente utilizzati. Dei fondi messi a disposizione dalla Svizzera, alla fine del fine 2015 il FMI ha utilizzato 130 milioni di DSP provenienti dalle quote e 1,05 miliardi di DSP dai NAC.

La contrazione delle risorse impegnate e utilizzate, osservabile dal settembre 2012, è riconducibile alla stabilizzazione della situazione economica mondiale e all'attuazione di meccanismi di stabilità a livello regionale, in particolare nella zona euro (cfr. fig. 5).

La differenza tra le risorse impegnate e quelle utilizzate è dovuta in gran parte agli strumenti di assicurazione. In effetti, le linee di credito flessibili convenute in seguito alla crisi finanziaria del 2009 con il Messico, la Polonia e la Colombia come pure la linea di credito precauzionale e di liquidità a favore del Marocco ammontavano globalmente a circa 70 miliardi di DSP. Tuttavia, a tutt'oggi nessuno di questi Paesi è dovuto ricorrere a queste risorse. Alla fine del 2015 erano 14 i Paesi che partecipavano a un programma di credito del FMI: 6 accordi di conferma e 8 accordi su un'agevolazione ampliata di credito. I programmi di credito più importanti riguardavano la Grecia e l'Ucraina. Le risorse del FMI utilizzate nell'ambito dei programmi di aggiustamento a favore dell'Irlanda e del Portogallo, nel frattempo terminati, restano considerevoli (cfr. fig. 6).

Con il Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e per lo sviluppo (PRGT) il FMI finanzia i crediti




Fig. 5






Fig. 6

concessi a condizioni favorevoli ai Paesi membri a basso reddito. Il suo finanziamento è garantito da contributi bilaterali e dalle risorse proprie del FMI. La BNS assicura, sotto forma di crediti, la partecipazione della Svizzera al capitale del PRGT. La Confederazione assume la garanzia nei confronti della BNS per il rimborso puntuale di questi crediti entro i termini, interessi compresi e sovvenziona inoltre gli interessi su detti crediti. Alla fine del 2015 le risorse impegnate di questo fondo ammontavano a 8 miliardi di DSP, di cui 6,5 miliardi effettivamente utilizzate. Dei circa 640 milioni di DSP versati dalla Svizzera per l'impegno assunto con il FMI quest'ultimo utilizza attualmente 130 milioni di DSP.

In alcuni settori del sostegno tecnico, la Svizzera opera in stretto partenariato con il FMI, sia sul piano bilaterale che assieme ad altri Paesi. Tra questi settori rientra il sostegno nell'ambito del rafforzamento dei settori finanziari nei Paesi emergenti e in sviluppo, del rafforzamento delle amministrazioni fiscali, della gestione di risorse naturali nonché della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In questi settori il Dipartimento federale delle finanze (DFF) mette a disposizione anche i propri

esperti, di solito su richiesta degli Stati con cui il nostro Paese ha stretti rapporti di collaborazione, ad esempio i membri del proprio gruppo di voto (n. 2.6.4).

#### 2.2.4 Aiuto monetario

In casi straordinari, la Svizzera partecipa alle azioni internazionali di aiuto monetario. In febbraio 2015 il Consiglio federale ha deciso la partecipazione della Svizzera all'azione multilaterale di aiuto a favore dell'Ucraina. La BNS è stata incaricata di concedere a questo Paese un credito di 200 milioni di dollari americani. Secondo la legge sull'aiuto monetario (cfr. riquadro) la Confederazione garantisce alla BNS il rimborso e la remunerazione del mutuo entro le scadenze previste.

Il credito è parte di un pacchetto di aiuto ampiamente coordinato a livello internazionale per stabilizzare finanziariamente il Paese. A causa delle difficili condizioni di sicurezza, dal 2014 la situazione economica e finanziaria dell'Ucraina è peggiorata al punto che il FMI ha stimato in circa 40 miliardi di dollari americani le necessità di finanziamento di questo Paese. Considerato il credito già molto elevato del FMI nei confronti dell'Ucraina, pari a 17,5 miliardi di dollari ameri-

### **Revisione della legge sull'aiuto monetario**

Il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione della legge del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario (LAMO). La LAMO costituisce la base legale che consente alla Svizzera di adoperarsi a favore di un sistema monetario e finanziario internazionale stabile, al di là dei propri impegni ordinari quale stato membro del FMI. In quanto economia aperta dotata di una piazza finanziaria importante e una valuta propria, la Svizzera dipende in modo particolare dalla stabilità del sistema finanziario e monetario internazionale.

La revisione della legge si è resa necessaria a seguito dei cambiamenti intervenuti nella prassi di concessione dei crediti a livello multilaterale. Per poter conservare la propria efficacia in un contesto in continua evoluzione, a seguito della crisi finanziaria globale e della crisi del debito nell'eurozona il FMI ha adeguato i suoi strumenti e la sua prassi di concessione dei crediti sia per i casi di crisi sistemica sia per i Paesi più poveri. La revisione della LAMO era indispensabile dato che l'aiuto monetario della Svizzera è di norma strettamente legato agli strumenti del FMI. Il progetto propone due adeguamenti sostanziali.

Da un lato, si tratta di aumentare la durata massima dell'aiuto monetario nei casi di crisi sistemica. A seguito della crisi finanziaria globale, un numero accresciuto di nuovi programmi sono stati concordati con termini di prelievo e rimborso più lunghi. Ciò ha portato il FMI a chiedere agli Stati membri di prolungare la durata per i fondi supplementari messi a disposizione in caso di crisi. L'adeguamento della durata intende garantire che, come in passato, l'aiuto monetario della Svizzera resti rigorosamente in linea con la prassi usuale della concessione di crediti del FMI.

Dall'altro lato, è prevista esplicitamente una partecipazione della BNS all'aiuto monetario a favore di singoli Stati. Anche in questi casi, il Consiglio federale deve poter assicurare alla BNS la garanzia, da parte della Confederazione, del rimborso dei prestiti concessi.

cani, il FMI non era in grado di coprire da solo tale fabbisogno. Per questo i prestiti bilaterali e la ristrutturazione del debito esterno completano la partecipazione del FMI.

La Svizzera ha inoltre prestato un contributo di circa 2,3 milioni di franchi per l'aumento del Fondo fiduciario del FMI per le catastrofi («Catastrophe Containment and Relief Trust», CCR). Questo fondo è stato creato nel febbraio del 2015 per permettere di cancellare una parte dei debiti che i Paesi più poveri, colpiti da catastrofi naturali e da gravi epidemie, hanno nei confronti del FMI. Tale contributo proviene dalla somma residuale di un precedente fondo fiduciario. In febbraio 2015 il Consiglio esecutivo del FMI ha deciso di liquidare detto fondo fiduciario, costituito nella seconda fase dell'iniziativa di cancellazione del debito multilaterale («Multilateral Debt Relief Initiative II», MDRI), invitando i Paesi creditori a trasferire gli importi residui nel nuovo fondo CCR.

### **2.3 G20**

Il gruppo dei 20 principali Paesi industriali ed emergenti (G20) continua a svolgere un ruolo fondamentale per migliorare la coesione delle politiche macroeconomiche e per orientare e stimolare i lavori delle organizzazioni internazionali, in particolare quelli per la riforma della regolamentazione dei mercati finanziari. La rotazione annua della presidenza conferisce una dinamica specifica all'agenda del G20.

Nel 2015, in continuità con le presidenze precedenti, la Turchia ha incentrato i suoi lavori sull'attuazione dei piani d'azione del G20, principalmente quello di Brisbane nel 2014, con l'obiettivo di promuovere una crescita economica «robusta e inclusiva» («Collective action for inclusive and robust growth»). Un'attenzione particolare è stata rivolta agli investimenti delle PMI e alle interazioni con i Paesi in sviluppo. In materia fiscale, tra i principali risultati del G20 vi sono l'adozione delle regole fiscali internazionali per arginare l'evasione fiscale delle multinazionali (BEPS; cfr. n. 4.3.2) e l'attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni (cfr. n. 4.2.1). Per altro, il G20 ha continuato a dare un impulso ai lavori sulla regolamentazione dei mercati finanziari, in particolare a quelli per l'attuazione del nuovo standard in materia di fondi propri delle banche (TLAC).

**Schema delle presidenze di turno del G20 – Gruppi regionali**

| Gruppo 1      | Gruppo 2      | Gruppo 3  | Gruppo 4  | Gruppo 5       |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| Cina          | Francia       | Argentina | India     | Arabia Saudita |
| Corea del Sud | Germania      | Brasile   | Russia    | Australia      |
| Giappone      | Gran Bretagna | Messico   | Sudafrica | Canada         |
| Indonesia     | Italia        |           | Turchia   | Stati Uniti    |

Fig. 7

Come negli anni precedenti, la Svizzera ha nel 2015 attivamente proseguito il dialogo con la presidenza turca e altri membri del G20. In particolare ha trasmesso le sue prese di posizione sulle priorità della presidenza turca (ristrutturazione del debito sovrano, investimenti a lungo termine e finanziamento delle infrastrutture, sostenibilità energetica e lotta contro la corruzione, BEPS). Inoltre, la Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), ha contribuito ai lavori del «G20 Global Partnership for Financial Inclusion», di cui fa parte dal 2014. La Svizzera continua pure a promuovere attivamente un sistema di rappresentanza a «geometria variabile» dei Paesi non membri del G20, in funzione di temi specifici.

Nel 2016 la Cina pone il G20 sotto il segno dell'innovazione, puntando a un'economia mondiale «innovativa, rinvigorita, interconnessa e inclusiva». Per rilanciare gli investimenti nelle infrastrutture, intende in particolare promuovere la nuova «Asian Infrastructure Investment Bank» (AIIB) e la Nuova Banca di Sviluppo. Un'altra priorità della Cina è la promozione dello sviluppo sostenibile («green finance», attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile). Essa ha inoltre l'intenzione di proseguire i lavori del G20 per la regolamentazione fiscale e dei mercati finanziari, la riforma della governance economica e finanziaria mondiale nonché per lo sviluppo del commercio internazionale.

La Svizzera è stata invitata dalla Cina a partecipare alle riunioni del ramo finanziario. Oltre agli incontri dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 e a quelli dei loro sostituti, la Svizzera parteciperà ai seguenti gruppi di lavoro: Framework Working Group (FWG), Investment and Infrastructure Working Group (IIWG), International Financial Architecture Working Group (IFA WG); la Svizzera sarà rappresentata anche nei gruppi di studio Green Finance e Climate Finance.

## 2.4 Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari

Il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), con sede a Basilea presso la Banca dei regolamenti internazionali, coordina, in collaborazione con altri organismi internazionali, i lavori internazionali in materia di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari. Ha portato avanti i lavori per l'adozione e l'attuazione degli standard internazionali. La Svizzera vi è rappresentata con due seggi, occupati dal DFF e dalla BNS, i quali sono incaricati di difendere gli interessi svizzeri. Inoltre vi è rappresentata l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) che partecipa a svariati gruppi di lavoro (cfr. fig. 8).

Sebbene alcuni lavori del FSB siano ancora in fase di sviluppo, la maggior parte è giunta allo stadio di valutazione dell'attuazione delle norme concernenti. La verifica dell'attuazione delle riforme avviene tramite valutazioni tematiche e specifiche per i singoli Paesi (valutazione tra pari, «peer review») e svariati rapporti sui progressi compiuti, redatti dal FSB. Questi sono completati dai lavori della «Implementation Monitoring Network», una rete diretta dal DFF che presenta ogni anno una rassegna delle numerose riforme attuate negli Stati membri. Le informazioni sullo stato dell'agenda globale delle riforme sono confluite nel 2015 per la prima volta in un rapporto annuale completo del FSB, pubblicato in vista del vertice del G20.

Il FSB continua a lavorare per limitare i rischi che gli istituti finanziari di rilevanza sistemica globale comportano per la stabilità finanziaria. A tale scopo, il FSB ha approvato nel novembre del 2015 un nuovo standard concernente la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) delle banche di rilevanza sistemica globale («globally systemically important banks», G-SIB) in caso di liquidazione. Le esigenze TLAC sono destinate a garantire che in caso di crisi sia disponibile sufficiente capitale per stabilizzare o liquidare una




Fig. 8

banca di rilevanza sistemica globale senza ricorrere a fondi pubblici. Esse completano le esigenze esistenti che le G-SIB devono soddisfare in materia di fondi propri. L'elenco delle G-SIB aggiornato al novembre del 2015 dal FSB comprende 30 banche, tra cui anche le due maggiori banche svizzere. Dal

1° gennaio 2019 le G-SIB devono adempiere un'esigenza minima TLAC del 16 per cento degli attivi ponderati in funzione del rischio e un «leverage ratio» TLAC1 (quota di capitale non ponderata) del 6 per cento del denominatore del «leverage ratio» secondo Basilea III. Dal 1° gennaio 2022 queste esigenze ammonteranno rispettivamente al 18 per cento e al 6,75 per cento.

Le autorità svizzere si sono adoperate in seno al FSB a favore di esigenze TLAC globali quanto più elevate possibile per limitare i rischi che minacciano la stabilità finanziaria e per uniformare le condizioni applicabili alle G-SIB. L'intervento della Svizzera e di alcuni Paesi che condividono la stessa posizione ha fatto sì che lo standard minimo internazionale fosse aumentato in una seconda fase al 18 per cento. Lo standard TLAC è sicuramente il frutto di compromessi, ma nel complesso è una conquista significativa del FSB e rappresenta un ulteriore passo avanti importante per alleviare la problematica «too big to fail».

La Svizzera implementerà lo standard TLAC nell'ambito degli adeguamenti delle esigenze «too big to fail», che complessivamente saranno superiori agli standard internazionali (cfr. n. 3.3.1).

Il FSB ha inoltre elaborato principi fondamentali riguardanti l'efficacia internazionale delle misure transnazionali e la cooperazione transnazionale per la liquidazione degli istituti finanziari di rilevanza sistemica. Gli standard del FSB relativi alla liquidazione degli istituti finanziari, per i quali nel 2015 è stata lanciata una seconda «peer review», sono stati attuati solo parzialmente a livello internazionale. La Svizzera si adopererà per compiere ulteriori progressi in tal senso. Altri lavori del FSB importanti per la Svizzera nel 2016 concernono la stabilità, la capacità di risanamento e liquidazione delle infrastrutture dei mercati finanziari e in particolare le controparti centrali, rilevanti per il commercio dei derivati. Quest'ultime riducono il rischio di inadempienza della controparte centrale legato alle transazioni, poiché si interpongono come parti contraenti tra il venditore e l'acquirente.

Sono proseguiti anche i lavori concernenti gli assicuratori di rilevanza sistemica globale («globally systemically important insurers», G-SII) in seno al FSB e all'«International Association of Insurance Supervisors» (IAIS). Nell'ottobre del 2015 l'IAIS e il FSB hanno approvato esigenze

<sup>1</sup> «Leverage ratio»: esigenza in percentuale dell'impegno complessivo secondo Basilea III

più elevate per la capacità totale di assorbimento delle perdite delle G-SII. Già nel 2014 era stato approvato uno standard semplice in materia di fondi propri per le G-SII. Nel medio termine, quest'ultimo dovrà essere sostituito con uno standard avanzato valido per tutti i gruppi assicurativi attivi a livello internazionale. L'elenco delle G-SII, redatto nel mese di novembre di ogni anno dal FSB, comprende attualmente nove assicuratori. Anche quest'anno non sono presenti imprese svizzere. Nel novembre del 2015 l'IAIS ha avviato una consultazione pubblica sull'ulteriore sviluppo della metodologia di determinazione delle G-SII. Ciò consentirà tra l'altro di chiarire la questione ancora aperta relativa allo stato dei riassicuratori, che attualmente non figurano tra le G-SII.

Un'ulteriore priorità del FSB sono le riforme internazionali per la regolamentazione del commercio dei derivati negoziati fuori borsa («Over-the-Counter»; OTC). Esse impongono la comunicazione delle transazioni in derivati a un repertorio di dati sulle negoziazioni, la compensazione delle operazioni in derivati per il tramite di controparti centrali, l'obbligo di negoziazione su piattaforme elettroniche, esigenze supplementari in materia di fondi propri e l'obbligo di ridurre i rischi per i derivati che non possono essere compensati tramite controparti centrali. In Svizzera le riforme della regolamentazione dei derivati sono attuate nella legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) (cfr. n. 3.3.1). Il FSB ha pubblicato nel 2015 due rapporti sui progressi compiuti in merito alle riforme del commercio di derivati e un rapporto sulla «peer review» concernente gli obblighi di comunicazione e gli ostacoli che impediscono alle autorità di vigilanza di utilizzare efficacemente i dati comunicati. Evitare doppioni nel settore dei derivati mediante il riconoscimento di regolamentazioni estere equivalenti (cosiddetta «deference») resta un obiettivo centrale anche per il 2016.

La vigilanza del sistema bancario ombra, cioè delle imprese attive nell'intermediazione dei crediti, senza tuttavia essere delle banche, resta una priorità del FSB. Secondo l'ultimo rapporto annuale del FSB, le dimensioni del settore bancario ombra rapportate agli attivi sono stimate tra 36 000 e 68 000 miliardi di dollari americani. Il FSB, in collaborazione con il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBCB) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni di controllo sui valori mobiliari («International Organization of Securities Commissions», IOSCO), ha adottato dal 2012 norme di regolamentazione che mirano a ridurre il trasferimento dei rischi del settore bancario ad altri settori soggetti a una regolamentazione meno severa. Nel mese di novembre del 2015, il FSB ha pubblicato altresì norme complementari per le operazioni pronti contro termine e di prestito titoli (PcT o «repo»). Questi lavori continueranno nel 2016. Le autorità svizzere seguono gli sviluppi e analizzeranno il potenziale impatto sul quadro normativo in Svizzera. Nel 2015 la IOSCO ha effettuato due valutazioni, una sui fondi del mercato monetario e una sulla cartolarizzazione.

Nel 2015 il FSB si è inoltre occupato di nuovi temi e in particolare ha avviato i lavori concernenti gli effetti del clima sulla stabilità finanziaria. Esso ha costituito un gruppo di lavoro diretto dal settore privato che provvede a pubblicare informazioni climatiche finalizzate a permettere ai partecipanti del mercato di gestire i rischi in modo più adeguato. Il FSB si è occupato altresì del ritiro delle banche internazionali dal settore dei servizi delle banche corrispondenti e degli effetti degli errori di comportamento sulla stabilità finanziaria.

**«Legal Entity Identifier» (LEI) – Un codice di identificazione per una maggiore stabilità finanziaria**

I mercati finanziari globali sono caratterizzati da relazioni reciproche tra i partecipanti. Tuttavia, fino a poco tempo fa il settore finanziario non disponeva di un sistema globale per la loro identificazione.

La crisi finanziaria del 2008 ha messo in evidenza le carenze nel campo dei dati finanziari e della valutazione dei rischi sistemici, ricondotte alle insufficienti possibilità di identificare gli attori dei mercati finanziari. Ad esempio, nel caso dell'insolvenza di Lehman Brothers, la rete di relazioni della banca non era chiara né agli attori del mercato né alle


autorità di vigilanza. A seguito della crisi finanziaria sono quindi stati intensificati gli sforzi per sviluppare un sistema standardizzato di identificazione degli attori del mercato, il LEI. Si tratta di un codice univoco e universale per l'identificazione degli attori del mercato finanziario. Lo sviluppo del sistema LEI è dovuto a un'iniziativa del G20 promossa in primo luogo in seno al FSB.

L'odierna struttura del sistema LEI comprende tre livelli: il «Regulatory Oversight Committee» (ROC) è un organo ampiamente sostenuto a livello internazionale costituito da oltre 60 autorità di più di 40 Paesi. Riunisce banche centrali, ministeri delle finanze e autorità di vigilanza per coordinare e vigilare sul sistema LEI. Il secondo livello è costituito dalla «Global Legal Entity Identifier Foundation», la parte operativa del sistema LEI che funge da raccordo con il terzo livello. Quest'ultimo comprende gli uffici locali che assegnano i codici

LEI. Nel 2016 in Svizzera dovranno essere create le basi per consentire all'Ufficio federale di statistica di assegnare i codici LEI.

A livello internazionale, il LEI serve innanzitutto all'identificazione delle parti nel commercio dei derivati. Il 1° gennaio 2016 il LEI ha fatto il suo ingresso nel diritto svizzero con la legge sull'infrastruttura finanziaria nel campo degli obblighi di comunicazione. L'importanza del LEI è sempre più riconosciuta anche in altri settori dei mercati finanziari (come la liquidazione delle banche o la lotta al riciclaggio di denaro). Data la rilevanza del LEI per il mercato finanziario, la SFI ha seguito lo sviluppo del sistema LEI sin dall'inizio, in primo luogo come osservatrice e successivamente, dal dicembre del 2015, come membro a pieno titolo del ROC. Oltre alla SFI, altro membro del ROC è la BNS. La loro partecipazione garantisce la tutela degli interessi svizzeri nell'ulteriore sviluppo del sistema LEI.

#### Il sistema globale LEI



## 2.5 Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

### 2.5.1 Attuazione degli standard riveduti del GAFI

La legge del 12 dicembre 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI (cfr. n. 2.5.3) rivedute nel 2012 è entrata in vigore a tappe. La legge quadro ha comportato la modi-

fica di altre leggi. Le modifiche, in particolare del Codice delle obbligazioni, sono entrate in vigore il 1° luglio 2015, mentre quelle del Codice civile, del Codice penale e della legge sul riciclaggio di denaro, comprese le rispettive ordinanze di esecuzione, sono entrate in vigore soltanto il 1° gennaio 2016. Pertanto agli attori del mercato è stato concesso il tempo necessario per adeguare la propria organizzazione e i propri processi.



Le raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012 sono state dunque integrate nel diritto nazionale. Il dispositivo svizzero per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è stato così rafforzato e reso conforme agli standard internazionali.

### 2.5.2 Analisi nazionale dei rischi

Nel mese di novembre del 2013 il Consiglio federale ha istituito un gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) in vista dell'adempimento della raccomandazione in materia formulata dal GAFI. Il gruppo di coordinamento ha il compito di coordinare le misure relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo all'interno dell'Amministrazione federale e di garantire in particolare una valutazione costante dei rischi in questo settore. Il gruppo di lavoro ha elaborato in un primo tempo un rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi concernenti il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Svizzera, che per la prima volta descrive in un unico documento tutti i rischi a cui è esposto il nostro Paese in questo settore, fornendo una valutazione complessiva della situazione attuale. Il Consiglio federale ha preso atto e pubblicato il primo «Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera» nel mese di giugno 2015.

Il pericolo maggiore nel settore del riciclaggio di denaro è costituito dai seguenti reati: truffa, appropriazione indebita, corruzione e appartenenza a un'organizzazione criminale. Nella maggioranza dei casi i reati preliminari sono commessi da persone domiciliate all'estero. Fattori di rischio speciali sono costituiti dalla presenza di persone politicamente esposte e dal ricorso a strutture complesse con società di sede usate per la gestione dei patrimoni. Il rapporto conclude che la Svizzera dispone di strumenti completi ed efficaci per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e che l'odierno sistema permette di affrontare adeguatamente i rischi. Tuttavia esso propone misure per consolidare il dispositivo attuale. Tra queste misure figurano il promovimento del dialogo tra il settore pubblico e il settore privato, lo sviluppo e la sistematizzazione delle statistiche come pure la formulazione di raccomandazioni specifiche

riguardanti i settori non sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro, segnatamente il settore immobiliare, gli organismi senza fini di lucro, i depositi franchi doganali e il commercio di materie prime.

Alla fine del 2005 il DFF ha pubblicato un rapporto concernente le cassette di sicurezza e il rischio di un loro utilizzo abusivo nell'ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Sotto attualmente in elaborazione ulteriori analisi specifiche dei rischi, in particolare in merito ai reati preliminari di corruzione e truffa e agli organismi senza fini di lucro.

### 2.5.3 GAFI

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) è un organo internazionale leader nella lotta contro il riciclaggio di denaro e ha sede presso l'OCSE a Parigi. Esso verifica regolarmente presso i propri Stati membri la conformità delle regolamentazioni nazionali con le 40 raccomandazioni. Queste valutazioni mutuali sono effettuate da rappresentanti di altri Stati membri del GAFI.

La Svizzera è attualmente sottoposta alla quarta valutazione, che dovrebbe concludersi nell'ottobre del 2016. Nell'ambito di questa valutazione si verifica se le 40 raccomandazioni del GAFI sono state riprese nel diritto nazionale e, per la prima volta, se le prescrizioni sono state attuate in modo efficace. Il rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi concernenti il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, citato in precedenza, contribuisce notevolmente a dimostrare che nei settori della prevenzione, del riconoscimento, della comunicazione e della repressione la Svizzera ha attuato a livello nazionale misure adeguate ed efficaci contro i rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Oltre che del quarto ciclo di valutazione dei Paesi, attualmente il GAFI si occupa della lotta contro il finanziamento del terrorismo ed è impegnato a rafforzare le raccomandazioni in questo ambito. A seguito degli sviluppi attuali relativamente alla minaccia costituita dallo Stato islamico, il GAFI sta provvedendo ad adeguare gli standard in modo da rendere punibile anche il finanziamento dei cosiddetti «foreign terrorist fighter». Ha inoltre affrontato la questione riguardante le tipologie di finanziamento dello Stato islamico. Inoltre, nella raccomandazione 8

il GAFI ha rafforzato l'approccio basato sul rischio relativamente al pericolo di abuso degli organismi senza fini di lucro. Sono state altresì discusse le conseguenze per gli Stati che non soddisfano sufficientemente o completamente le esigenze delle raccomandazioni. In merito ai punti suddetti la Svizzera dovrà eventualmente adeguare le proprie prescrizioni nazionali.

## 2.6 Collaborazione bilaterale

### 2.6.1 Dialoghi finanziari e contatti approfonditi con centri finanziari importanti

I dialoghi finanziari servono a creare e a curare una rete di contatti privilegiati con le autorità degli Stati partner coinvolti nelle questioni finanziarie, allo scambio regolare di opinioni ed esperienze e alla collaborazione in ambiti di interesse comune. Vi rientrano gli scambi relativi al sistema finanziario internazionale, alla politica e alla regolamentazione dei mercati finanziari e al posizionamento negli organismi finanziari internazionali come il FMI, il FSB, il GAFI o l'OCSE e in relazione ai lavori del G20 nel ramo finanziario. I dialoghi finanziari offrono inoltre l'opportunità di far pervenire a un altro Paese le richieste del settore finanziario svizzero relativamente all'accesso al mercato e altre richieste in un quadro bilaterale. I dialoghi sono svolti dalla SFI in collaborazione con altre autorità.

Nell'ambito di tali contatti è stato possibile approfondire le relazioni con importanti Paesi, in particolare con i membri del G20 e con grandi centri finanziari. Nel 2015 la Svizzera ha condotto dialoghi con il Brasile, la Cina, la Germania, il Giappone, Hong Kong, la Polonia, il Regno Unito, l'UE, gli Stati Uniti e per la prima volta con il Canada e Singapore. I dialoghi finanziari variano secondo lo Stato partner in merito al contenuto e alla forma. Mentre con il Giappone e i Paesi in sviluppo i temi trattati sono di ampio spettro, quelli con l'UE e il Regno Unito si sono concentrati sulle questioni inerenti alla regolamentazione dei mercati finanziari. Nel dialogo con gli Stati Uniti, nel 2015 sono stati trattati, oltre alla regolamentazione dei mercati finanziari, temi relativi al sistema finanziario internazionale. Il dialogo con la Cina ha riguardato principalmente l'internazionalizzazione del renminbi (cfr. n. 2.6.2). La SFI prevede che questi dialoghi finanziari proseguiranno nel 2016 e saranno estesi, se necessario, ad altri Paesi.

### 2.6.2 Cooperazione finanziaria con la Cina

La Cina porta avanti l'internazionalizzazione del renminbi, affiancata da riforme del mercato finanziario nazionale. In questo contesto essa promuove anche la creazione di piattaforme per il renminbi all'estero. Considerati i controlli ancora esistenti sul traffico di capitali, queste fungono da collegamento tra i mercati finanziari cinesi e quelli internazionali.

La Svizzera si prefigge di predisporre le condizioni quadro necessarie affinché la sua economia possa sfruttare le possibilità offerte dall'internazionalizzazione del renminbi nell'ambito del commercio e dei servizi finanziari. Nel mese di dicembre del 2013, pertanto, la SFI e la Banca centrale cinese, la «People's Bank of China» (PBoC), hanno avviato un dialogo finanziario periodico. Nell'ambito delle tre tornate di colloqui tenutesi fino ad ora e di altri contatti di alto livello tra le autorità, la Svizzera ha intensificato in breve tempo la cooperazione finanziaria con la Cina e ha rafforzato con misure concrete la sua partecipazione all'internazionalizzazione del renminbi:

L'accordo di swap, firmato nel mese di luglio del 2014 dalla BNS e dalla PBoC, autorizza l'acquisto e la vendita di renminbi e franchi svizzeri tra le due banche centrali, ma permette altresì di mettere a disposizione la liquidità necessaria. Nel mese di gennaio del 2015, con un «Memorandum of Understanding» (MoU), la BNS e la PBoC hanno inoltre gettato le basi per un clearing del renminbi in Svizzera. Nello stesso tempo le autorità cinesi hanno esteso alla Svizzera il programma «RMB Qualified Institutional Investor» (RQFII) con una quota di 50 miliardi di renminbi. Gli istituti finanziari svizzeri possono utilizzare questa quota per investire in renminbi sui mercati finanziari cinesi direttamente dalla Svizzera. Inoltre, nel mese di novembre del 2015 la PBoC ha autorizzato il commercio diretto tra il renminbi e il franco svizzero sulla piattaforma ufficiale cinese per il commercio di valute. Il fatto di aver fissato un corso di cambio diretto tra il renminbi e il franco svizzero contribuisce a ridurre i costi di transazione per i partecipanti al mercato.

Altri impulsi positivi alla crescita del volume dei servizi finanziari in Svizzera basati sul renminbi possono venire dall'avvio delle attività commerciali dalla banca di clearing RMB designata dalla Cina, ossia la «China Construction Bank» (CCB).




Fig. 9

Dall'autunno del 2015 questa dispone di una licenza per una succursale in Svizzera.

Questi progressi concreti nell'ambito della cooperazione finanziaria completano l'accordo di libero scambio e la convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e la Cina, entrati in vigore rispettivamente il 1° luglio 2014 e l'8 novembre 2014. In questo modo le condizioni quadro per una maggiore partecipazione della piazza finanziaria svizzera alla progressiva internazionalizzazione del renminbi sono ampiamente date.

Tra le autorità svizzere e quelle cinesi intercorre uno scambio regolare per discutere della partecipazione della Svizzera allo sviluppo del settore finanziario cinese e degli interessi comuni sul piano multilaterale. La Svizzera ha partecipato ad

esempio alla costituzione della «Asian Infrastructure Investment Bank» promossa dalla Cina. Inoltre, è stata invitata dalla Cina, che nel 2016 presiede il G20, a partecipare al cosiddetto «Finance Track».

### 2.6.3 Dialogo con l'UE sulla regolamentazione

Gli sforzi di regolamentazione dell'UE pongono la politica svizzera in materia di mercati finanziari di fronte a grandi sfide. L'accesso allo spazio UE/SEE è di grande importanza per la piazza finanziaria elvetica. Gli intermediari finanziari svizzeri esportano una parte considerevole dei loro servizi sul mercato interno europeo che è tradizionalmente il mercato prioritario per le operazioni transfrontaliere degli istituti finanziari svizzeri a causa dello stretto legame geografico e culturale.

Lo sviluppo continuo del diritto europeo comporta nuovi ostacoli per l'accesso al mercato. Se la Svizzera perdesse l'accesso transfrontaliero al mercato finanziario dell'UE in settori importanti, le conseguenze per la competitività della piazza finanziaria elvetica potrebbero essere rilevanti. Al riguardo l'evoluzione del diritto europeo riveste un ruolo centrale. Negli anni passati è stata accelerata in maniera determinante l'armonizzazione delle prescrizioni nazionali, finora molto frammentate, che disciplinano l'accesso al mercato europeo per i fornitori di servizi finanziari provenienti da Stati terzi come la Svizzera. La crescente armonizzazione offre alla Svizzera opportunità ma comporta al contempo anche rischi. Da un lato, mediante condizioni di accesso uniformate crea requisiti e criteri chiari ai quali uno Stato terzo può orientarsi. Dall'altro, la verifica del rispetto di questi requisiti di equivalenza da parte della Commissione europea è legata a notevoli incertezze dal punto di vista dello Stato terzo.

Alla luce di quanto esposto il dialogo annuale sulla regolamentazione, che la Svizzera ha instaurato nel 2012 con la Commissione europea, assume particolare importanza. Questo contatto istituzionalizzato con le autorità competenti della Commissione europea offre alla Svizzera l'opportunità di individuare tempestivamente un'eventuale necessità d'intervento e di formulare le proprie richieste. Il quarto dialogo sulla regolamentazione, tenutosi in novembre 2015, si è incentrato principalmente sull'evoluzione del diritto europeo e sulla questione ad essa connessa dell'accesso al mercato. A complemento del dialogo che ha luogo ogni anno vengono tenuti regolarmente, sempre con la Commissione europea, vari colloqui a livello tecnico su temi riguardanti la regolamentazione.

#### **2.6.4 Attività doganali e supporto tecnico**

Le questioni finanziarie internazionali concernono anche il campo di attività dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Nell'ambito doganale e in quello delle imposte indirette la Svizzera ha concluso accordi di assistenza amministrativa bilaterali in parte con gli Stati membri dell'AELS, con l'UE e i suoi Paesi

membri come pure con l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Colombia, il Perù, l'Unione doganale dell'Africa australe (Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland) e la Turchia. Con l'UE e i Paesi membri esiste inoltre un accordo antifrode, che non è ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte di alcuni Stati membri, ma che viene applicato provvisoriamente tra la Svizzera e molti Paesi membri dell'UE. Gli accordi sono finalizzati a garantire il rispetto del diritto doganale e del diritto in materia di imposte indirette in relazione al trasporto internazionale di merci nonché a scoprire e perseguire le infrazioni. L'AFD presta regolarmente assistenza amministrativa e assistenza internazionale in materia penale. In quest'ultimo ambito viene spesso chiesta la consegna di documenti bancari. La Svizzera continua a condurre negoziati con gli Stati Uniti in vista di un accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale.

A numerosi Stati partner, come ad esempio ai Paesi che fanno parte dello stesso gruppo di voto della Svizzera all'interno del FMI, l'AFD fornisce anche supporto tecnico. Grazie al trasferimento di conoscenze specifiche è possibile contribuire in misura determinante all'incremento dell'efficienza delle autorità doganali. A sua volta, una maggiore capacità finanziaria in questi Paesi contribuisce a consolidare le finanze statali. Nel contempo, uno sdoganamento più professionale e una lotta più efficace contro la criminalità transfrontaliera e il terrorismo possono agevolare notevolmente lo scambio di merci nel traffico merci globalizzato. In tal senso, nel 2015 l'AFD ha intensificato la collaborazione con l'amministrazione doganale kirghisa, kazaka e azerbaijana. Inoltre, nell'ambito della troika dell'OSCE di cui fa parte, ha sostenuto e svolto con successo anche nel 2015 numerose missioni di breve durata nell'Asia centrale promosse dall'OSCE. In aggiunta il DFF ha concluso accordi con singoli Paesi del gruppo di voto del FMI per fornire supporto tecnico. La Svizzera contribuisce inoltre finanziariamente ai lavori del Forum globale per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (n. 4.2.1) nei Paesi più poveri, soprattutto in Africa.

# 3 Competitività, accesso al mercato e resistenza alle crisi

**Prospettive:** nel mese di ottobre del 2015 il Consiglio federale ha stabilito i parametri per le modifiche delle disposizioni «too big to fail» e ha incaricato il DFF di eseguire un'indagine conoscitiva e di presentare i testi rivisti dell'ordinanza nel primo trimestre del 2016. Entro l'estate del 2016 il Consiglio federale licenzierà inoltre un rapporto riveduto sugli indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari. È previsto infine di concludere i lavori per la revisione parziale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) e di avviare la procedura di consultazione entro la metà del 2016.

La piazza finanziaria svizzera è leader internazionale nella gestione dei patrimoni privati. Essa detiene oltre il 25 per cento della quota del mercato mondiale della gestione patrimoniale transfrontaliera (cfr. fig. 11). Alla fine del 2014 i patrimoni gestiti complessivamente dalle banche in Svizzera ammontavano a circa 6700 miliardi di franchi. Secondo le indicazioni dell'Associazione svizzera dei banchieri, gli adeguamenti normativi e il passaggio alla trasparenza fiscale nelle relazioni con l'estero hanno determinato non una diminuzione bensì un aumento di questo importo.

### 3.1 Panoramica

Al fine di minimizzare il rischio per la stabilità della piazza finanziaria svizzera, nel 2012 il nostro Paese ha reagito rapidamente e attuato le relative regolamentazioni («too big to fail», TBTF). Nel mese di febbraio del 2015 il Consiglio federale ha individuato un'ulteriore necessità d'intervento e nel mese di ottobre 2015 ha stabilito i parametri per l'adeguamento delle disposizioni «too big to fail». Sono inoltre entrate in vigore o previste nuove leggi per la regolamentazione dei mercati finanziari.

### 3.2 Importanza della piazza finanziaria svizzera

Nel 2014 la fornitura di servizi finanziari e assicurativi ha permesso di creare un valore aggiunto di circa 61 miliardi di franchi. Ciò significa che la quota del settore finanziario sul PIL ammonta al 9,5 per cento (cfr. fig. 10). Pertanto la Svizzera è in linea con altri grandi centri finanziari come Singapore, Regno Unito e Stati Uniti. Con una quota del PIL del 30 per cento il Lussemburgo costituisce un'eccezione.

Alla fine del 2014 la Svizzera contava circa 275 banche, di cui oltre il 40 per cento era costituito da banche estere. Le banche sono attori centrali dei mercati finanziari e fungono da intermediari tra offerta e domanda di capitali. Sia le imprese che le economie domestiche dipendono dal denaro a credito. Alla fine di giugno del 2015 il volume dei crediti, ossia l'utilizzo effettivo dei limiti di credito delle banche, ammontava a circa 1221 miliardi di franchi, di cui tre quarti riconducibili a crediti ipotecari nazionali.

**Il settore finanziario svizzero**




Fig. 10

**Piazze finanziarie con un'importante gestione patrimoniale**




Fig. 11

Oltre alle banche, fanno parte del settore finanziario le assicurazioni e le casse pensioni. Alla fine del 2014, 224 imprese di assicurazione erano sottoposte a sorveglianza in Svizzera e oltre la metà di queste era attiva nel settore dell'assicurazione contro i danni. Alla fine del 2014 gli investimenti di capitale delle assicurazioni svizzere ammontavano a circa 565 miliardi di franchi, di cui la metà è investita in titoli a interesse fisso. Anche le circa 1957 casse pensioni sono attori centrali sulla piazza finanziaria. Infatti, alla fine del 2013 esse avevano investito capitali per 720 miliardi di franchi, di cui un terzo in obbligazioni e più di un quarto in azioni.


La piazza finanziaria svizzera è tra i centri finanziari leader a livello internazionale, come emerge da studi internazionali come il «Global Financial Centres Index» (GFCI, cfr. fig. 12). Nella diciottesima edizione del mese di settembre del 2015 sono state prese in esame 84 piazze finanziarie. Sono stati analizzati vari settori della competitività, come l'infrastruttura e il capitale umano, ma anche singoli segmenti del settore finanziario come le banche e le assicurazioni. Al primo posto si trova Londra, seguita a ruota da New

York. Al terzo e quarto posto si collocano i centri finanziari asiatici Hong Kong e Singapore. Zurigo, migliore città finanziaria dell'Europa continentale, si classifica settima e Ginevra tredicesima.

#### Digitalizzazione nel settore finanziario

Effettuare i pagamenti tramite il telefono cellulare, commerciare con valute virtuali, ricorrere al «crowdfunding»: gli sviluppi tecnologici rappresentano una grande sfida per gli istituti finanziari tradizionali. I gruppi di Internet come Google e Facebook sono sempre più presenti su questo mercato. Tuttavia la digitalizzazione è anche un processo che stimola la competitività della piazza finanziaria e la Svizzera non ha ancora sfruttato a pieno il potenziale che l'innovazione finanziaria digitale le offre in quanto piazza internazionale. Per disporre di condizioni quadro adeguate e garantire un buon posizionamento alla piazza finanziaria è dunque importante che il settore pubblico collabori con quello privato. La SFI segue dunque attentamente gli sviluppi internazionali.

#### Principali piazze finanziarie del mondo



La lunghezza della colonna dipende dal numero di punti assegnati alla piazza finanziaria  
Cambiamenti nella classifica: in salita ▲ in discesa ▼ invariata ■

Fonte: Global Financial Centres Index (GFCI)

Fig. 12



### 3.3 Politica in materia di mercati finanziari

Nel mese di marzo del 2015, su incarico del Consiglio federale, il DFF ha istituito il Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria. Quest'ultimo ha avviato i propri lavori nel mese di giugno del 2015 sotto la guida del professor Aymo Brunetti. Il Consiglio consultivo deve garantire lo scambio regolare tra tutti gli attori chiave del settore finanziario e valutare le sfide strategiche e le prospettive per l'attività finanziaria in Svizzera tenendo conto dell'intera economia nazionale. In questo modo sono adempiute anche le esigenze del Parlamento.

Nel mese di maggio del 2015 il Consiglio federale ha stabilito i prossimi passi concernenti le nuove raccomandazioni del gruppo di esperti per l'ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari. Ha quindi incaricato il DFF di adoperarsi per evitare gli effetti della doppia imposizione che potrebbero risultare a seguito


dell'introduzione nell'UE della tassa sulle transazioni finanziarie. Inoltre ha commissionato una verifica della garanzia dei depositi e dell'incentivo all'indebitamento per i privati risultante dal sistema fiscale svizzero.

#### Sostenibilità nel settore finanziario

La sostenibilità nel settore finanziario assume importanza sia a livello nazionale che internazionale. Attualmente è oggetto di attenzione da parte di molteplici organismi e organizzazioni internazionali, tra cui il G20 e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) (vedi n. 2.4), specialmente per quanto riguarda i rischi a cui possono essere esposti gli istituti finanziari e la stabilità del sistema. In questo caso si tratta di rischi fisici legati al cambiamento climatico, degli eventuali rischi di responsabilità e di rischi connessi al passaggio a un'economia a basso impiego di carbonio.

#### La Svizzera rimane il più grande centro offshore

Ricchezza totale custodita nei centri finanziari (in 1000 mia. USD)



#### Quota offshore della ricchezza custodita nel centro (%)

|    |    |    |    |    |   |    |    |
|----|----|----|----|----|---|----|----|
| 50 | 92 | 86 | 11 | 58 | 2 | 86 | 21 |
|----|----|----|----|----|---|----|----|

#### Origine della quota maggiore della ricchezza offshore

|                          |                        |                          |                              |                     |                      |                          |                     |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Europa occidentale (40%) | America del Nord (38%) | Europa occidentale (47%) | Medio oriente e Africa (36%) | Asia-Pacifico (80%) | America latina (41%) | Europa occidentale (64%) | Asia-Pacifico (80%) |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|

#### Crescita annuale proiettata a cinque anni della ricchezza offshore (%)

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4,5 | 5,3 | 3,8 | 5,7 | 8,8 | 6,7 | 3,4 | 9,3 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

■ Offshore ■ Onshore

Fonte: BCG Global Wealth Market-Sizing Database, 2015

Nota: la ricchezza offshore è definita come ricchezza finanziaria privata custodita in un Paese in cui non è domiciliato il nucleo domestico

Fig. 13

Allo stesso tempo il tema della sostenibilità offre anche alla piazza finanziaria svizzera l'opportunità di posizionarsi adeguatamente e di prendere in maggiore considerazione i fattori ecologici e sociali. Nell'ambito della politica svizzera in materia di mercati finanziari, la SFI si occupa intensamente della questione della sostenibilità, partecipando attivamente ai lavori intrapresi in questo campo e impegnandosi per un'iniziativa coordinata a livello internazionale. A questo proposito la SFI intende approfondire ulteriormente il dialogo con il settore privato.

nali nonché il loro grado di attuazione per rapporto all'estero entro tre anni dalla loro entrata in vigore e successivamente ogni due anni.

Nel suo primo rapporto di valutazione di questo tipo del febbraio 2015, il Consiglio federale giunge alla conclusione che l'approccio svizzero nel confronto internazionale sia da ritenere positivo e che quindi non sia fondamentale necessario un nuovo orientamento del modello normativo. Per eliminare i punti deboli individuati ha incaricato il DFF di elaborare proposte per i necessari adeguamenti legislativi, in collaborazione con la FINMA e la BNS e con il coinvolgimento mirato degli istituti finanziari di rilevanza sistemica interessati.

### 3.3.1 Progetti di regolamentazione


#### «Too big to fail»

Le disposizioni «too big to fail» (TBTF) vigenti dal 1° marzo 2012 e regolamentate nella legge sulle banche mirano a impedire che gli istituti finanziari di rilevanza sistemica debbano essere salvati con fondi pubblici in caso di crisi. Secondo il mandato legale, il Consiglio federale ha l'obbligo di esaminare queste disposizioni in termini di comparabilità con le pertinenti norme internazio-

Nel mese di ottobre 2015 il Consiglio federale ha stabilito i parametri applicabili a queste disposizioni: i rischi TBTF sono stati nuovamente ridotti significativamente aumentando la resilienza delle banche di rilevanza sistemica e migliorando la possibilità di risanamento o di liquidazione ordinata, senza gravare sui contribuenti. Ciononostante la competitività delle banche svizzere resta preservata, poiché la Svizzera si orienta in

#### Esigenze svizzere in materia di capitale in comparazione alle norme internazionali

in % degli attivi ponderati in funzione del rischio (RWA)



<sup>1</sup> In caso di ottimo lavoro di risanamento e liquidazione è possibile una riduzione delle esigenze gone concern. Devono comunque essere adempiuti gli standard internazionali. Pertanto le riduzioni sono possibili per un massimo del 4,3 % (RWA)

Fig. 14

gran parte agli standard internazionali e alle esigenze delle altre piazze finanziarie leader. Il nostro Paese soddisfa tanto gli standard di Basilea III come pure le esigenze supplementari del FSB in materia per le banche di rilevanza sistemica globale, nonché le esigenze recentemente approvate dal FSB in materia di TLAC delle banche (cfr. n. 2.4). Le pertinenti modifiche dell'ordinanza sui fondi propri e dell'ordinanza sulle banche saranno presumibilmente approvate dal Consiglio federale nel primo trimestre del 2016.

Panoramica delle principali novità:

#### Esigenze «going concern»

Soddisfacendo le esigenze «going concern» le banche di rilevanza sistemica disporranno di sufficiente capitale per continuare a offrire i loro servizi anche in situazioni di stress. Le esigenze «going concern» consistono, da un lato, in un'esigenza di base per tutte le banche di rilevanza sistemica. Per la cosiddetta quota di fondi propri non ponderata («leverage ratio») l'esigenza di base è del 4,5 per cento, quella per gli attivi ponderati in funzione del rischio (RWA) è del 12,9 per cento. Si aggiunge inoltre una componente progressiva, secondo il grado di rilevanza sistemica. Questo supplemento dipende dalla quota di mercato e dalla dimensione della banca. Compreso il supplemento, le esigenze «going concern» per le due grandi banche ammontano, allo stato attuale, rispettivamente al 5 per cento («leverage ratio») e al 14,3 per cento (RWA).

Le nuove esigenze «going concern» sono più severe degli standard internazionali. Sono paragonabili alle esigenze in vigore negli Stati Uniti per le banche di rilevanza sistemica e leggermente superiori a quelle stabilite dal Regno Unito. Le esigenze sono state inasprite anche in merito alla qualità del capitale: in futuro una banca potrà adempiere alle esigenze di «leverage ratio» con capitale convertibile («contingent convertible bond») di qualità Tier 1 soltanto fino a un massimo dell'1,5 per cento. Il resto dovrà essere costituito da fondi propri di base di qualità primaria (ad es. capitale societario versato o riserve palesi). Per l'adempimento delle esigenze in merito agli attivi ponderati in funzione del rischio è possibile computare un massimo del 4,3 per cento di capitale convertibile di qualità Tier 1.

#### Esigenze «gone concern»

Le esigenze «going concern» non sempre riescono ad evitare il risanamento o la liquidazione di una banca. In tal caso, le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (UBS e Credit Suisse) devono disporre inoltre del cosiddetto capitale «gone concern». Questo è impiegato per il risanamento della banca o serve per mantenere le unità funzionanti della banca e a liquidare le altre unità senza ricorrere ai fondi pubblici.

In modo analogo alle esigenze «going concern», le esigenze «gone concern» applicate alle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale ammontano al 5 per cento per il «leverage ratio» e al 14,3 per cento per gli attivi ponderati in funzione del rischio. Secondo la legge sulle banche, la FINMA ha la possibilità di concedere sconti sulle esigenze «gone concern». In merito alla qualità del capitale, l'adempimento delle esigenze «gone concern» è garantito sostanzialmente attraverso strumenti di «bail-in» (prestiti convertiti in capitale proprio su richiesta della FINMA). Ma se le banche impiegano i «low trigger Cocos», considerati dalla regolamentazione di maggior valore, le esigenze relative al «leverage ratio» possono essere ridotte dell'1,0 per cento massimo e le esigenze per gli attivi ponderati in funzione del rischio del 2,9 per cento, applicando un rapporto di computo tra «low trigger Cocos» e strumenti di «bail-in» di 2 a 3.




Fig. 15

Sostanzialmente nel settore delle esigenze «gone concern» sussiste la necessità d'intervento anche per le banche di rilevanza sistemica che non sono attive a livello internazionale (ZKB, Raiffeisen e PostFinance). Per queste banche, tuttavia, non sono stati ancora concretizzati i rispettivi piani d'emergenza. Le esigenze supplementari «gone concern» saranno determinate non appena saranno noti i piani di massima. La tematica sarà oggetto del prossimo rapporto di valutazione sulle disposizioni svizzere in materia di «too big to fail» all'attenzione del Parlamento. Tale rapporto dovrà essere licenziato dal Consiglio federale entro il mese di febbraio del 2017.

#### Piani d'emergenza

Il diritto in vigore non prevede alcun termine per l'attuazione completa dei piani d'emergenza svizzeri. Ora si intende colmare questa lacuna introducendo un termine di tre anni a decorrere dal momento in cui una banca viene definita di rilevanza sistemica. Le due grandi banche attive a livello internazionale (UBS, Credit Suisse) devono attuare completamente i loro piani d'emergenza entro il 31 dicembre 2019. Anche la capacità globale di liquidazione rientra nella verifica del piano d'emergenza svizzero.

#### Basilea III

Basilea III è un pacchetto completo di riforme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) volto a rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione dei rischi nel settore bancario.

L'obiettivo è migliorare la resistenza del settore bancario agli shock risultanti dalle situazioni di stress in campo finanziario ed economico. Il pacchetto mira inoltre a migliorare la gestione dei rischi e le strutture di direzione e a rafforzare la trasparenza e la pubblicazione delle banche. Nell'ambito del suo programma «Regulatory Consistency Assessment Programme» (RCAP), con cui si verifica l'attuazione degli standard minimi nei Paesi membri, il BCBS giunge alla conclusione che la regolamentazione svizzera del settore bancario è ampiamente conforme al quadro di riferimento di Basilea III. La valutazione complessiva «compliant» è una garanzia di qualità della piazza finanziaria svizzera. L'attuazione di questi standard da parte delle banche in Svizzera è a buon punto e rispetta le prescrizioni sull'attuazione previsti dal BCBS.

#### Legge sui servizi finanziari e legge sugli istituti finanziari

Le nuove leggi federali sui servizi finanziari (LSF) e sugli istituti finanziari (LIFin) intendono rafforzare la protezione dei clienti, promuovere la competitività della piazza finanziaria e creare pari condizioni di concorrenza per tutti gli offerenti.

La LSF disciplina le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e per l'offerta di strumenti finanziari. Nel quadro della loro attività di consulenza i fornitori di servizi finanziari sono ad esempio tenuti a procurarsi informazioni sulla

#### Prescrizioni del BCBS sull'attuazione:

|           | Basilea   | 2015   | 2016          | 2017         | 2018                              | Dall' 1.1.2019 |
|-----------|---|--|---------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| Capitale  | Quota min. fondi propri base qualità primaria             | 4,5%   |               |              |                                   |                |
|           | Quota min. fondi propri di base                           | 6%   |               |              |                                   |                |
|           | Quota tot. minima fondi propri                            | 8%   |               |              |                                   |                |
|           | Cuscinetto conservazione capitale                         |  | 0,625%        | 1,25%        | 1,875%                            | 2,5%           |
|           | <b>Esigenze totali relative al capitale</b>               | <b>8%</b>  | <b>8,625%</b> | <b>9,25%</b> | <b>9,875%</b>                     | <b>10,5%</b>   |
|           | Cuscinetto capitale anticiclico                           |  | 0-0,625%      | 0-1,25%      | 0-1,875%                          | 0-2,5%         |
|           | Indice massimo di indebitamento (leverage ratio)          | 3%, obblighi di pubblicazione e fase di osservazione |               |              | Passaggio a esigenze obbligatorie |                |
| Liquidità | Quota di liquidità a breve termine (liquidity coverage)   | 60%  | 70%           | 80%          | 90%                               | 100%           |
|           | Quota strutturale di liquidità (net stable funding ratio) | Fase di osservazione                                 |               |              | Passaggio a esigenze obbligatorie |                |

situazione finanziaria e a tenere conto delle conoscenze dei clienti. Per le offerte di strumenti finanziari alla clientela privata deve ora essere allestito un foglio informativo di base. Si tratta di una documentazione breve e redatta in linguaggio facilmente comprensibile. La LIFin prevede una regolamentazione di vigilanza differenziata per gli istituti finanziari che esercitano in qualsiasi forma la gestione dei patrimoni della clientela. In futuro anche i gestori di patrimoni individuali nonché di valori patrimoniali detenuti da istituti di previdenza svizzeri saranno sottoposti all'obbligo di autorizzazione.

I progetti posti in consultazione sono stati accolti sostanzialmente in modo positivo, sebbene sia stato necessario apportare certi adeguamenti. Il Consiglio federale ha deciso varie modifiche dei progetti, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del diritto, la formazione continua e la questione di un registro dei consulenti alla clientela. Nel novembre 2015 il Consiglio federale ha licenziato, all'attenzione del Parlamento, il messaggio concernente entrambi i progetti di legge. L'entrata in vigore è prevista per l'inizio del 2018.

### Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi)

La nuova legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) disciplina le infrastrutture del mercato finanziario e gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. Essa permette di adeguare il quadro normativo svizzero agli sviluppi del mercato e agli standard internazionali. La legge mira a rafforzare la stabilità e la competitività della piazza finanziaria svizzera e a migliorare la tutela dei partecipanti al mercato finanziario. Il Parlamento ha approvato la legge nel mese di giugno 2015. Il termine per il referendum è scaduto inutilizzato. In novembre 2015 il Consiglio federale ha posto in vigore la legge e le disposizioni di esecuzione al 1° gennaio 2016.

La maggior parte dei progetti di regolamentazione dell'UE e di altri Paesi, in particolare gli Stati Uniti e il Giappone, per l'attuazione degli standard internazionali nel commercio dei derivati e per le infrastrutture del mercato finanziario è giunta al termine o è in una fase avanzata. Nell'UE sono determinanti in particolare il regolamento EMIR («European Market Infrastructure Regulation»), la direttiva MiFID II («Markets in Financial Instruments Directive») e il relativo

regolamento MiFIR («Markets in Financial Instruments Regulation») nonché il regolamento CSDR («Regulation on securities settlement and on Central Securities Depositories»). Molte regolamentazioni di Stati terzi contenute in questi atti normativi si fondano sul principio dell'equivalenza. Senza una regolamentazione equivalente a quella dell'UE esiste il rischio che i partecipanti svizzeri al mercato perdano competitività o che le infrastrutture svizzere del mercato finanziario debbano rinunciare all'accesso ai mercati comunitari. Con la LInFi si è dunque auspicata una regolamentazione equivalente a quella dell'UE.

### Legge sul contratto d'assicurazione

La legge sul contratto d'assicurazione (LCA) disciplina i diritti e gli obblighi degli assicuratori, delle imprese d'assicurazione e degli intermediari assicurativi. Nel mese di marzo del 2013 il Parlamento ha respinto la revisione totale della LCA. Al contempo ha incaricato il Consiglio federale di eseguire una revisione parziale. Le Camere federali hanno redatto un elenco non esaustivo dei punti da considerare.




Fig. 16

**Confronto internazionale delle esigenze regolamentari per le G-SIB (stato fine 2015)**

A livello internazionale e nei principali centri finanziari sono in corso sforzi per un'ulteriore regolamentazione delle banche di rilevanza sistemica. Una base importante è costituita dalle prescrizioni in materia di fondi propri e liquidità di Basilea III, che dovranno essere vincolanti per tutte le banche attive a livello internazionale. Ad esse si aggiungono le esigenze specifiche per le G-SIB<sup>1</sup>, che sono state approvate dal G20 su proposta del FSB. Oltre a capitale proprio supplementare in funzione delle dimensioni dell'istituto, queste esigenze comprendono anche esigenze in materia di gestione del rischio e dei controlli interni. Inoltre devono essere elaborati piani di liquidazione (living wills) ed essere consentite le liquidazioni internazionali. In caso di crisi, le G-SIB devono disporre di capitale sufficiente ad assorbire le perdite (Total Loss Absorbing Capacity, TLAC). La tabella illustra gli standard internazionali nonché l'attuazione nazionale delle esigenze poste alle G-SIB. Nel caso delle esigenze nazionali, sono indicate le esigenze più elevate effettivamente applicate (CH: UBS/GS; UK: HSBC; US: JP Morgan).

**Standard internazionali  
(Basilea III / FSB)**

**Regno Unito**

**Svizzera**

**Stati Uniti d'America**

|   | Totale tier 1  | CET 1  | AT 1 | Tier 2 | Totale tier 1         | CET 1   | AT 1 | Tier 2 | Totale tier 1 | CET 1  | AT 1   | Tier 2 |
|---|----------------|--------|------|--------|-----------------------|---|------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| <b>RWA</b>                                    | <b>9,5-11%</b> | 8-9,5% | 1,5% | 2%     | <b>14,3%</b>          | 10%   | 4,3% | 2%     | <b>11%</b>    | 9,5%   | 1,5%   | 2%     |
| Minimo  | 6%             | 4,5%   | 1,5% | 2%     | 8%                    | 4,5%  | 4,3% | 2%     | 6%            | 4,5%   | 1,5%   | 2%     |
| Cuscinetto (2,5% + supplemento G-SIB)         | 3,5-5%         | 3,5-5% |      |        | 6,3%                  | 5,5%  | 0,8% |        | 5%            | 5%     |        |        |
| <b>Leverage ratio</b>                         | <b>3%</b>      |        |      |        | <b>5%<sup>2</sup></b> | 3,5%  | 1,5% |        | <b>3,875%</b> | 3,25%  | 0,625% |        |
| Minimo  |                |        |      |        | 3%                    | 1,5%  | 1,5% |        | 3%            | 2,375% | 0,625% |        |
| Cuscinetto                                    |                |        |      |        | 2%                    | 2%  |      |        | 3%            | 0,875% |        |        |
| <b>RWA</b>                                    |                |        |      |        |                       | <b>10-14,3% *</b>   |      |        |               |        |        |        |
| <b>Leverage ratio</b>                         |                |        |      |        |                       | <b>3,75-5% *</b>  |      |        |               |        |        |        |
| <b>RWA</b>                                    |                |        |      |        |                       | <b>18-22,3% *</b>   |      |        |               |        |        |        |
| <b>Leverage ratio</b>                         |                |        |      |        |                       | <b>6,75-8% *</b>  |      |        |               |        |        |        |
| <b>RWA</b>                                    |                |        |      |        |                       | <b>21,5-23%</b>   |      |        |               |        |        |        |
| <b>Leverage ratio</b>                         |                |        |      |        |                       | <b>6,75%</b>  |      |        |               |        |        |        |
| <b>Quota di liquidità a breve termine LCR</b> |                |        |      |        |                       |   |      |        |               |        |        |        |
|   |                |        |      |        |                       | 60% dal 2015, 100% dal 2019   |      |        |               |        |        |        |
|   |                |        |      |        |                       | Grande rischio max. 25% del tier 1, nei confronti delle G-SIB max. 15%<br>In vigore da gennaio 2019   |      |        |               |        |        |        |
|   |                |        |      |        |                       | Nessuna disposizione internazionale nel settore delle misure organizzative  |      |        |               |        |        |        |
|   |                |        |      |        |                       | Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, compresi piano di risanamento (recovery) e di liquidazione (resolution)<br>Standard TLAC (pubblicato, vedi sopra)  |      |        |               |        |        |        |
|   |                |        |      |        |                       | Piano d'emergenza CH entro fine 2019<br>Piani di risanamento e di liquidazione sovrani di diritto privato<br>Solo banche di rilevanza sistemica<br>Sconti sui fondi propri per il miglioramento delle possibilità di risanamento e liquidità globale<br>Strategia SPE |      |        |               |        |        |        |

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Capitale gone concern</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TLAC (senza cuscinetto)</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Esigenza complessiva</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Liquidità</b>                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ripartizione del rischio</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Misure organizzative</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Misure in caso di crisi</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>1</sup> Sono considerate Global Systemically Important Banks (G-SIB) le banche designate annualmente dal FSB (attualmente 30 banche, in Svizzera Credit Suisse e UBS).  
<sup>2</sup> L'esigenza in materia di leverage ratio comprende un'esigenza di base del 4,5% e una componente progressiva. Sulla base delle indicazioni fornite dalle banche sulla loro dimensione prevista in un prossimo futuro, per entrambe le grandi banche risulta una leverage ratio del 5% e un'esigenza in materia di RWA del 14,3%.  
<sup>3</sup> Nel caso del supplemento per le G-SIB, gli USA sono andati oltre gli standard minimi internazionali. I supplementi ammontano tra l'1,0 e il 4,5% per gli RWA.  
<sup>4</sup> Il Regno Unito prevede l'attuazione delle esigenze TLAC all'interno della regolamentazione europea MREL. Le esigenze concrete non sono però ancora note. \* A seconda dello sconto. Gli sconti sono solo ammessi se non si scende al di sotto delle esigenze internazionali.  
 \* A seconda dello sconto. Gli sconti sono solo ammessi se non si scende al di sotto delle esigenze internazionali.



Il gruppo direttivo competente ha avviato i lavori necessari. Oltre a rappresentanti del DFF, del settore delle assicurazioni, delle associazioni per la protezione dei consumatori e della FINMA, esso comprende due esperti esterni. Il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla revisione parziale della LCA presumibilmente nel secondo trimestre del 2016.

### **Liechtenstein**

Nel luglio del 2015 è stato firmato l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private. Con questo Accordo il Liechtenstein verrà inserito nella cerchia di solidarietà dell'assicurazione svizzera di diritto privato contro i danni causati dagli elementi naturali. Al contempo saranno ridefinite le basi di calcolo per le riduzioni delle prestazioni.

Il nuovo Accordo completa quello del 19 dicembre 1996 concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa, che garantisce agli assicuratori svizzeri l'accesso al mercato del Liechtenstein. L'Accordo aumenta la certezza del diritto per le attività assicurative transfrontaliere con il Liechtenstein. L'esecuzione dell'Accordo spetta alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari nel quadro della collaborazione in ambito di vigilanza.

### **3.3.2 Accesso al mercato**

In seguito alla crisi finanziaria le condizioni quadro per la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri sono state inasprite a livello globale. L'accesso ai mercati finanziari esteri è un fattore decisivo per la piazza finanziaria svizzera, che occupa una posizione di spicco nell'attività transfrontaliera di gestione patrimoniale. Il mantenimento e il possibile miglioramento dell'accesso ai questi mercati finanziari esteri dalla Svizzera sono pertanto un obiettivo prioritario del Consiglio federale.

Secondo i mandati negoziali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali, approvati dal Consiglio federale nel mese di ottobre 2014, nell'ambito delle negoziazioni la Svizzera deve esigere e mirare a ottenere il diritto di accedere al mercato estero dei servizi finanziari a partire dal nostro Paese. Allo stesso tempo la Svizzera intende perseguire contestual-

mente tre diverse vie di creare a vari livelli tre canali di negoziazione al fine di tenere conto dei suoi diversi possibili orizzonti temporali concernenti la realizzazione:

#### **Accordi bilaterali**

Sul piano bilaterale, la Svizzera intende ottenere l'accesso al mercato dei servizi finanziari di specifici Paesi partner a condizioni agevolate. L'obiettivo è rafforzare la certezza del diritto per le attività transfrontaliere svolte a partire dalla Svizzera.

In tale contesto, nel mese di luglio del 2015 la Svizzera ha raggiunto con la Germania un'intesa per attuare l'accordo esistente sull'accesso al mercato finanziario. Secondo questo accordo, le banche elvetiche possono fornire dalla Svizzera le proprie prestazioni transfrontaliere in Germania senza dover disporre di una presenza fisica in loco. La Svizzera ha avviato o proseguito colloqui tecnici volti a facilitare o migliorare l'accesso al mercato dei servizi finanziari anche con la Francia e l'Italia. Con l'Austria e il Regno Unito, essa intende mantenere gli accordi per l'accesso al mercato conclusi nell'ambito degli accordi sull'imposta alla fonte. Inoltre la Svizzera intende instaurare un dialogo sull'accesso al mercato anche con l'Olanda e la Spagna.

#### **Principio di equivalenza dell'UE**

Anche il principio dell'equivalenza dell'UE è rilevante per la Svizzera. Il nostro Paese si adopera, caso per caso, per dotarsi di una regolamentazione equivalente a quella dell'UE in quei settori in cui l'UE prevede una tale procedura di riconoscimento dell'equivalenza. Spetta comunque alla Commissione europea decidere se riconoscere come equivalente la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari di un Paese terzo. Le procedure di equivalenza dell'UE non sono però regolamentate in modo uniforme e pertanto non sono sempre chiare e prevedibili per gli Stati terzi.

La SFI si impegna per portare a termine velocemente le procedure di equivalenza in corso con l'UE. Nel mese di giugno del 2015 l'UE ha ad esempio confermato che la regolamentazione svizzera del settore assicurativo corrisponde alle direttive dell'UE (cfr. riquadro).



Nel mese di novembre del 2015 la Commissione europea ha inoltre riconosciuto che il sistema di vigilanza svizzero per le controparti centrali è equivalente alle disposizioni determinanti del diritto dell'UE. La decisione in merito all'equivalenza costituisce la base per un accesso transfrontaliero al mercato dell'UE da parte delle controparti centrali svizzere.

#### **Regolamentazione svizzera in materia di assicurazioni equivalente a quella dell'UE**

Nel 2015 la Commissione europea ha deciso di riconoscere dal 2016 la regolamentazione svizzera del settore assicurativo come equivalente alla direttiva dell'UE in materia di attività di assicurazione (Solvibilità II). Applicata dal 2016 questa direttiva prevede in tre settori il principio di equivalenza per gli Stati terzi:

- se un assicuratore diretto proveniente dall'UE conclude un contratto di riassicurazione con un riassicuratore proveniente da uno Stato terzo equivalente, tale contratto deve essere trattato come un contratto di riassicurazione dell'UE. Inoltre, i riassicuratori non possono essere obbligati a detenere nell'UE i loro attivi, con i quali coprono gli impegni assunti nei confronti degli assicuratori dell'UE. Ciò permette di agevolare l'attività transfrontaliera dei riassicuratori svizzeri e di evitare potenziali costi supplementari legati alla gestione degli investimenti;
- i gruppi assicurativi con sede principale nell'UE devono stabilire la loro solvibilità di gruppo conformemente alle disposizioni della direttiva Solvibilità II, tenendo conto anche delle attività delle società affiliate. Tuttavia, se uno Stato terzo è riconosciuto come equivalente, per calcolare la solvibilità il gruppo assicurativo può basarsi sui risultati di solvibilità delle società affiliate stabilite in questo Stato. In tal modo è generalmente possibile ridurre i costi;
- se un gruppo assicurativo con sede principale al di fuori dell'UE possiede società affiliate nell'UE, gli Stati membri di quest'ultima esercitano su tale gruppo una vigilanza di gruppo. Tuttavia, se la regolamentazione del settore assicurativo del Paese di domicilio del

gruppo è considerata equivalente, gli Stati membri dell'UE si basano sulla vigilanza di gruppo esercitata dallo Stato terzo. L'autorità di vigilanza dello Stato terzo è riconosciuta quale organo di vigilanza di gruppo. Ciò permette ai gruppi assicurativi di risparmiare sui costi di vigilanza. Questo vantaggio è però relativizzato dal fatto che anche in caso di equivalenza gli Stati membri possono esercitare una vigilanza di sottogruppo.

#### **Accordo sui servizi finanziari con l'UE**

Nel mese di marzo del 2015 la SFI ha avviato i primi colloqui esplorativi con la Commissione europea sulla possibile conclusione di un accordo settoriale sui servizi finanziari (ASF). L'UE fa dipendere la prosecuzione di tali colloqui dall'evoluzione delle relazioni globali con la Svizzera, segnatamente in relazione alla libera circolazione delle persone e a determinate questioni istituzionali. Un accordo settoriale significherebbe per i fornitori svizzeri di servizi finanziari un accesso al mercato equivalente a quello dei loro concorrenti dell'UE e garantirebbe loro un'ampia certezza del diritto nel lungo termine.

In seno alla Confederazione sono stati effettuati chiarimenti sulla possibile impostazione e sulle sfide di un simile accordo di accesso al mercato per il settore finanziario. Un eventuale accordo si baserebbe presumibilmente in gran parte su una ripresa del diritto comunitario rilevante nel settore dei servizi finanziari. La Svizzera dovrebbe affrontare diverse sfide sul piano istituzionale e giuridico.

Le questioni legate all'ASF saranno approfondite ulteriormente con il coinvolgimento del settore. La negoziazione dell'ASF implicherebbe per la Svizzera decisioni strategiche fondamentali concernenti l'orientamento della sua politica estera dei mercati finanziari in generale e il suo futuro approccio normativo nel settore finanziario in particolare. Parallelamente, all'interno della Confederazione dovrebbero essere avviati i chiarimenti sulla possibile struttura e sulle sfide di un simile accordo per l'accesso al mercato per il settore finanziario.

### 3.3.3 Commercio di materie prime

Il settore svizzero delle materie prime continua a essere molto importante per l'economia nazionale. Lo confermano anche le entrate del commercio di transito provenienti prevalentemente dal settore delle materie prime, che secondo il rilevamento della BNS nel 2014 ammontavano a circa il 3,9 per cento del prodotto interno lordo svizzero. A causa dei molteplici legami tra il settore delle materie prime e il settore finanziario, la prosperità del primo è importante anche per la piazza finanziaria svizzera. Le banche svolgono, ad esempio, un ruolo centrale nel finanziamento del commercio di materie prime.

Nel mese di agosto 2015 il Consiglio federale ha approvato e pubblicato il secondo resoconto sull'attuazione delle raccomandazioni formulate nel rapporto di base sulle materie prime. In molti settori sono stati compiuti progressi concreti. Il rapporto di base sulle materie prime, con le sue diciassette raccomandazioni, è stato pubblicato in marzo 2013. Le raccomandazioni hanno l'obiettivo di conservare la competitività della piazza economica svizzera e di affrontare concretamente i rischi per le imprese legati alla loro attività per quel che concerne i diritti umani, gli standard ambientali e sociali, la corruzione e la reputazione.


Nel campo del commercio dei derivati fuori borsa (cfr. n. 3.3.1) e della lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. n. 2.5) sono state emanate nuove disposizioni di legge. Con queste ed altre misure, il Consiglio federale intende attuare interamente gli standard interazionali. Esso intende inoltre promuovere la trasparenza dei pagamenti effettuati a favore di governi da imprese attive nel settore delle materie prime e ha presentato al riguardo un progetto da porre in consultazione nel quadro della revisione del diritto della società anonima. Sul piano internazionale, la Svizzera continua a sostenere l'«Extractive Industries Transparency Initiative» (EITI), che favorisce la trasparenza della gestione delle risorse naturali e l'obbligo di rendiconto per gli Stati ricchi di materie prime. Il resoconto evidenzia altresì l'avanzamento dei lavori riguardanti l'applicazione di standard facoltativi di responsabilità sociale alle imprese che operano nel settore delle materie prime nonché il miglioramento costante del dialogo tra i rappresentanti del settore, delle organizzazioni non governative e dei Cantoni.

Secondo il Consiglio federale, nel confronto internazionale la Svizzera occupa una buona posizione per quanto riguarda gli sforzi volti a garantire la competitività e l'integrità della sua piazza economica per le imprese che operano nel settore delle materie prime. Poiché assegna una grande importanza a questi lavori, il Governo ha incaricato la piattaforma interpartimentale sulle materie prime, diretta dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), di fornire entro la fine del 2016 un nuovo resoconto sull'attuazione delle raccomandazioni.

#### Elevata importanza del commercio di materie prime per la Svizzera

Entrate provenienti dal commercio di transito e dai servizi finanziari forniti dalle banche all'estero

In % del PIL



Fonte: BNS, Bollettino mensile di statistica (ott. 2014), calcolo proprio

Fig. 17

## 4 Questioni fiscali internazionali

**Prospettive:** nel 2017, se non verrà lanciato il referendum, dovrebbero entrare in vigore le basi legali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali, che permettono l'attivazione progressiva dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner a partire dal 2017. I messaggi relativi allo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e l'UE, oltre che con l'Australia, sono stati sottoposti al Parlamento per approvazione in vista di un'applicazione effettiva dal 1° gennaio 2017. Il Forum globale deciderà nell'estate del 2016 in merito al rapporto della fase 2 della Svizzera, assegnando un giudizio. In questa fase saranno esaminate l'effettività e l'efficienza dello scambio di informazioni su domanda nell'applicazione dello standard internazionale in materia di assistenza amministrativa. Per quanto concerne l'imposizione delle imprese, la Svizzera sostiene gli sforzi profusi in campo internazionale finalizzati alla promozione di pratiche fiscali eque e alla parità di condizioni. Il Parlamento discuterà la Riforma III delle imprese. Saranno introdotte le prime misure di attuazione del piano d'azione BEPS. Nella relazione con gli Stati Uniti dovrebbero giungere a conclusione le negoziazioni relative al passaggio dal modello 2 di Accordo FATCA al modello 1.

### 4.1 Panoramica

Nell'estate del 2015 il Consiglio federale ha concretizzato le sue opzioni strategiche, in particolare in merito all'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali e ha avviato le necessarie procedure di approvazione parlamentare. Da un lato, ha sottoposto al Parlamento, nel mese di giugno del 2015, i propri messaggi relativi alla Convenzione sull'assistenza amministrativa nonché alle basi legali necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Le Camere federali hanno approvato i progetti nel mese di dicembre del 2015. Dall'altro lato, il Consiglio federale ha licenziato, nel mese di novembre del 2015, i messaggi relativi a questo tipo di scambio tra la Svizzera e l'UE, oltre che con l'Australia. Conformemente al mandato di negoziazione del Consiglio federale, sono in corso colloqui sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri

Stati partner. Impegnandosi nell'elaborazione e nell'attuazione effettiva di norme internazionali riconosciute, la Svizzera assicura l'integrità, la credibilità, l'attrattiva e la stabilità della sua piazza economica e finanziaria.

Sulla base dei progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale, la Svizzera è stata autorizzata nel mese di marzo del 2015 ad accedere alla seconda fase della valutazione tra pari, avviata nel mese di ottobre del 2015. Essa rappresenta una sfida importante per la Svizzera e dovrebbe concludersi nell'estate del 2016.

Per quanto riguarda la fiscalità delle imprese, il Consiglio federale ha concretizzato la dichiarazione comune dell'ottobre del 2014 con l'UE nel quadro del messaggio del 5 giugno 2015 a sostegno della legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese. Esso propone di porre fine alla differente imposizione degli utili delle imprese svizzere ed estere applicata dai Cantoni. Questa riforma è conforme ai vigenti standard internazionali.

Dopo due anni di lavori, nel mese di ottobre del 2015 il progetto sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting»; BEPS) dell'OCSE e del G20 si è ufficialmente concluso con la pubblicazione dei risultati delle 15 azioni. Essi sono stati avallati nel mese di novembre del 2015 dai capi di Stato e di governo del G20 al vertice di Antalya (Turchia), che hanno lanciato un appello per un'attuazione puntuale. In Svizzera l'attuazione della BEPS è garantita in parte con la Riforma III dell'imposizione delle imprese e in parte con altre misure in fase di preparazione.

Infine la Svizzera ha proseguito attivamente la collaborazione fiscale con partner importanti come la Francia, l'Italia, gli Stati Uniti e l'India. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, vi sono stati progressi nei negoziati in vista del passaggio al modello 1 di Accordo FATCA. L'attuazione del programma americano per le banche ha subito un'accelerazione e sono stati conclusi numerosi accordi.

## 4.2 Scambio di informazioni a fini fiscali

### 4.2.1 Standard dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni

#### Sviluppo dello standard dell'OCSE

Nel luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni), alla cui elaborazione la Svizzera ha contribuito attivamente.

Oltre all'approvazione dello standard, il Consiglio dell'OCSE ha emanato una raccomandazione in cui gli Stati membri dell'OCSE e gli altri Stati che l'hanno adottata si sono impegnati ad applicare lo standard per lo scambio automatico di informazioni. I ministri delle finanze del G20 hanno successivamente confermato il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni nel loro incontro del settembre 2014 a Cairns (Australia). Alla fine del 2015 97 Stati hanno dichiarato di voler adottare lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard dell'OCSE, di cui 56 Paesi a partire dal 2017 e altri 41, compresa la Svizzera, dal 2018 (cfr. fig. 19).

A margine dell'assemblea plenaria del Forum globale, 51 Stati hanno inoltre firmato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA), che serve ad attuare lo scambio automatico di informazioni. Nel frattempo 78 Stati hanno firmato il MCAA.

Nel novembre del 2014 il Consiglio federale ha approvato una dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera al MCAA.

#### Attuazione

L'attuazione dello scambio automatico di informazioni può avvenire secondo due modelli. Da un lato, è possibile convenire tale attuazione in trattati bilaterali (modello 1). D'altro lato, lo scambio automatico di informazioni può essere attuato sulla base del MCAA (modello 2). Il MCAA si basa sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa<sup>2</sup>.




Fig. 18

<sup>2</sup> Nel mese di ottobre 2013 la Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa. La Convenzione offre un quadro per la cooperazione fiscale tra gli Stati ed è paragonabile a un sistema modulare. Oltre allo scambio di informazioni su domanda e allo scambio spontaneo di informazioni è possibile stabilire in particolare lo scambio automatico di informazioni. Quest'ultimo tuttavia non è obbligatorio. In particolare l'attuazione dello scambio automatico di informazioni presuppone un accordo supplementare tra due o più Stati contraenti.

### Approvazione dello scambio automatico di informazioni




Fig. 19

Il MCAA è concepito come accordo tra autorità competenti, anche se la firma di uno Stato non pregiudica la relativa decisione del Parlamento nello Stato in questione. Il MCAA prevede che lo scambio automatico di informazioni venga attivato in modo bilaterale tra gli Stati firmatari, a condizione che la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia in vigore in entrambi gli Stati, che questi abbiano firmato il MCAA e che abbiano confermato di disporre delle leggi necessarie all'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Entrambi gli Stati devono inoltre aver comunicato al Segretariato del MCAA l'intenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l'altro Stato.

Le basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni (la Convenzione sull'assistenza amministrativa, il MCAA e il disegno della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali)

sono stati presentati per approvazione all'Assemblea federale nel giugno del 2015. I tre progetti sono stati approvati nella votazione finale nel mese di dicembre 2015 ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, di modo che dal 2017 possano essere raccolti i dati e dal 2018 sia possibile un primo scambio di informazioni.

#### Introduzione dello scambio automatico di informazioni con Stati partner

##### Introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia

Nel marzo 2015 la Svizzera e l'Australia hanno firmato una dichiarazione congiunta in vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Entrambi gli Stati intendono rilevare i dati dal 2017 e scambiarli dal 2018 sulla base del MCAA, fatte salve le procedure di approvazione applicabili in tali Stati. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni nelle relazioni con l'Australia segue pertanto il

modello 2. In novembre 2015 il Consiglio federale ha sottoposto per approvazione all'Assemblea federale il relativo decreto federale.

Attualmente sono in corso colloqui con altri Stati, con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche, in merito all'introduzione dello scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA (modello 2).

*Introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE*

In maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno firmato un accordo per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni nelle relazioni con l'UE si fonda sul modello 1. Il nuovo Accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale si applica a tutti i 28 Stati membri dell'UE e sostituisce l'Accordo con l'UE sulla fiscalità del risparmio, in vigore dal 2005. La Svizzera e l'UE intendono rilevare dal 2017 i dati dei conti e scambiarli reciprocamente dal 2018, fatte salve le procedure di approvazione in Svizzera e nell'UE. Nel novembre 2015 il Consiglio federale ha sottoposto per approvazione all'Assemblea federale il rispettivo decreto federale.

**4.2.2 Forum globale**

Il Forum globale verifica, mediante valutazione tra pari («peer review»), che gli standard in materia di assistenza amministrativa siano rispettati e applicati in modo uniforme a livello internazionale. Il Forum globale è la più grande organizzazione internazionale esistente in materia fiscale: esso consta attualmente di 130 membri più l'UE, nonché di 15 organismi regionali e internazionali in veste di osservatori. La Svizzera fa parte della cerchia ristretta dei Paesi rappresentati nel comitato direttivo o «steering group» (19 membri), nel gruppo «peer review» (30 membri) e nel gruppo di lavoro sullo scambio automatico di informazioni. Tutti i membri come pure determinate giurisdizioni che non fanno parte del Forum globale ma che sono rilevanti per i suoi lavori sono sottoposti a valutazione. L'obiettivo è quello di evitare che gli Stati si procurino un vantaggio concorrenziale rifiutandosi di applicare gli standard internazionali o di partecipare al Forum globale.

La verifica del rispetto dello standard dell'OCSE per lo scambio di informazioni su domanda avviene in due fasi. La prima serve a stabilire l'esistenza delle basi giuridiche necessarie, mentre nella seconda fase viene esaminata l'efficacia e




Fig. 20

l'efficienza dello scambio di informazioni su domanda nella pratica. Al termine delle due fasi viene dato un giudizio. In una prima tornata, dal 2010 il Forum globale ha verificato il rispetto dello standard dell'OCSE per lo scambio di informazioni su domanda in più di 100 Stati e giurisdizioni, assegnando 86 giudizi dopo il superamento della fase 2 (cfr. fig. 21).

### Assemblea plenaria 2015

In occasione dell'assemblea plenaria tenutasi a fine ottobre 2015 alle Barbados, il Forum globale ha tratto un bilancio dei progressi compiuti nel 2015. Si evidenziano in particolare i seguenti punti:

- in occasione dell'assemblea plenaria sono state adottate le direttive rivedute come pure una metodologia in base alla quale dovranno essere svolte le valutazioni sullo scambio di informazioni su domanda nel secondo ciclo di valutazione che inizia nel 2016;
- è stata lanciata un'iniziativa a sostegno degli Stati africani aderenti al Forum globale affinché, grazie allo scambio di informazioni, possano combattere meglio l'evasione fiscale e i flussi illegali di denaro in Africa;
- in occasione dell'assemblea plenaria è stato approvato il rapporto finale del Liechtenstein con il giudizio «ampiamente conforme». La Svizzera accoglie favorevolmente il giudizio positivo del Liechtenstein, in particolare perché sono così stati riconosciuti i progressi compiuti dal Liechtenstein negli ultimi anni in materia di assistenza amministrativa. Riguardo alle questioni dell'assistenza amministrativa, la Svizzera presenta similitudini con il Liechtenstein; tuttavia il quadro giuridico e la prassi in questo ambito dei due Paesi sembrano essere troppo diversi per poter trarre dal giudizio positivo del Liechtenstein conclusioni riguardanti la valutazione della Svizzera.

### Valutazione della Svizzera

Il 13 marzo 2015 il Forum globale ha approvato il rapporto supplementare svizzero relativo alla prima fase, a seguito del quale la Svizzera ha potuto accedere alla seconda fase della valutazione tra pari in materia di scambio di informazioni su domanda. Con questo avanzamento sono stati riconosciuti gli sforzi compiuti dalla

### Risultati delle valutazioni dei Paesi del Forum globale

Stato: fine novembre 2015

#### Fase 1

Non soddisfano gli standard:  
8 Stati

#### Fase 2

Conformi:  
22 Stati

Ampiamente conformi:  
52 Stati

Parzialmente conformi:  
12 Stati

Non conformi:  
–

Fig. 21

Svizzera negli ultimi anni per attuare le raccomandazioni del Forum globale. Al passaggio alla seconda fase hanno contribuito in particolare le seguenti misure adottate dal Consiglio federale:

- l'introduzione nella legge sull'assistenza amministrativa fiscale di un'eccezione all'informazione preliminare delle persone interessate da una domanda di assistenza amministrativa. La revisione della legge è entrata in vigore il 1° agosto 2014;
- l'uniformazione allo standard di gran parte della rete di CDI, che grazie a negoziati bilaterali e alla firma nel mese di ottobre 2013 della Convenzione sull'assistenza amministrativa comprende oltre 90 Stati e territori;
- le modifiche di legge relative all'identificazione dei titolari di azioni al portatore nell'ambito dell'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI. Il 1° luglio 2015 è entrata in vigore la legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012. Essa contiene disposizioni che permettono l'identificazione dei titolari di azioni al portatore.

La seconda fase della valutazione della Svizzera è iniziata ufficialmente il 1° ottobre 2015. In tale fase il Forum globale esaminerà la prassi e l'efficienza dell'assistenza amministrativa svizzera in materia fiscale. Nel quadro di questa valutazione gli membri del Forum globale possono prendere posizione in merito alla collaborazione con la Svizzera in materia di assistenza amministrativa.



Inoltre, un team di valutazione effettuerà una visita in Svizzera all'inizio del 2016 per verificare l'efficacia e l'efficienza dello scambio di informazioni su domanda nella pratica. Al termine della seconda fase, il Forum globale pubblicherà un rapporto per la Svizzera contenente un giudizio finale.

### Revisione della legge sull'assistenza amministrativa fiscale

In vista della seconda fase della valutazione della Svizzera, nella seconda metà del 2015 il Consiglio federale ha svolto una procedura di consultazione concernente la revisione della legge sull'assistenza amministrativa fiscale. Con la revisione si intende allentare la prassi della Svizzera in relazione a dati rubati. In futuro sarà possibile entrare nel merito di domande basate su tali dati se uno Stato li ha ottenuti nel quadro di un'ordinaria procedura di assistenza amministrativa o tramite fonti accessibili al pubblico. L'assistenza amministrativa continua a essere negata nei casi in cui uno Stato abbia ottenuto dati rubati mediante un comportamento attivo. La modifica di legge proposta permette di chiarire la situazione giuridica in materia e al contempo tiene conto degli sviluppi internazionali. Essa intende contribuire a far sì che la Svizzera ottenga un giudizio positivo nell'ambito della seconda fase della valutazione dei Paesi.

### Valutazione dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni

Per garantire che i singoli Stati attuino effettivamente lo standard per lo scambio automatico di informazioni, il Forum globale è stato incaricato di vigilare sugli Stati mediante nuove valutazioni tra pari. Queste valutazioni, analogamente alle valutazioni relative allo scambio di informazioni su domanda, devono avvenire secondo regole chiaramente definite. Pertanto il gruppo di lavoro sullo scambio automatico di informazioni elabora ora direttive e una metodologia da applicare alla valutazione sull'attuazione effettiva di tale standard da parte degli Stati. Le prime valutazioni complete tra pari dovrebbero iniziare nel 2019. Fino a quel momento determinati aspetti dello standard per lo scambio automatico di informazioni, come ad esempio il quadro giuridico, saranno valutati singolarmente.

Nell'ambito di una valutazione preliminare, il Forum globale valuta se i singoli Stati rispettano le elevate esigenze in termini di riservatezza e sicurezza dei dati necessarie per lo scambio automatico di informazioni. I risultati di queste valutazioni dovrebbero essere utili ai singoli Stati per decidere con quali Stati intendano attuare lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera ha messo a disposizione del Forum globale un esperto per queste valutazioni della riservatezza e vi collabora attivamente.




Fig. 22

#### 4.2.3 FATCA

L'Accordo FATCA Svizzera-USA permette agli istituti finanziari svizzeri di ottenere agevolazioni nell'applicazione della normativa unilaterale statunitense «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA). In Svizzera l'applicazione avviene secondo il cosiddetto modello 2 (cfr. fig. 22), in base al quale gli istituti finanziari svizzeri comunicano, con il consenso dei clienti statunitensi interessati, i dati sui conti direttamente alle autorità fiscali statunitensi. I dati di clienti per i quali non è disponibile una dichiarazione di consenso devono essere richiesti dagli Stati Uniti seguendo la via ordinaria dell'assistenza amministrativa. Tali domande non possono essere presentate prima dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione tra Svizzera e Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni.

Il 19 agosto 2014 è entrato in vigore l'Accordo FATCA tra Stati Uniti e Bermuda. L'Accordo contiene tra l'altro disposizioni di cui la Svizzera non ha potuto beneficiare nell'ambito dell'Accordo FATCA concluso con gli USA. Nel mese di marzo 2015, sulla base della clausola della nazione più favorita contenuta nell'accordo FATCA Svizzera-USA, gli Stati Uniti hanno assicurato per scritto alla Svizzera le stesse disposizioni convenute con Bermuda. Il 28 luglio 2015 è stato sottoscritto un accordo amichevole per evitare che l'applicazione retroattiva di questi cambiamenti determinasse oneri supplementari per gli istituti finanziari svizzeri.

Conformemente al mandato del Consiglio federale dell'8 ottobre 2014, nel 2015 la SFI ha avviato negoziati con gli Stati Uniti finalizzati a un nuovo accordo FATCA basato sul modello 1. Il nuovo Accordo FATCA, diversamente da quello attualmente vigente, prevedrà lo scambio automatico dei dati tra le autorità fiscali (cfr. fig. 22).

#### 4.2.4 ONU

Il comitato di esperti per la cooperazione internazionale in materia fiscale è, tra l'altro, incaricato dell'ulteriore sviluppo del modello di convenzione dell'ONU per evitare le doppie imposizioni fra Paesi in sviluppo e Paesi industrializzati. È inoltre attivo nella cooperazione allo sviluppo e fornisce ai Paesi in sviluppo assistenza tecnica in ambito fiscale. Nel 2015 il comitato ha pubblicato un manuale che per i Paesi in sviluppo costituisce uno strumento utile nel proteg-

gere la propria base imponibile. Inoltre, il comitato sostiene il coinvolgimento dei Paesi in sviluppo nelle discussioni internazionali e nell'attuazione efficace dei risultati del progetto BEPS dell'OCSE/G20.

Il comitato fornisce inoltre la cornice per un dialogo generale sulla cooperazione internazionale in materia fiscale, aspetto di grande importanza per il finanziamento dello sviluppo sostenibile. Questa funzione del comitato è riconosciuta anche dal «Piano d'azione di Addis Abeba», approvato alla terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, tenutasi ad Addis Abeba, in Etiopia, dal mese di luglio 2015. In tale sede è stato deciso di rafforzare le risorse e, in particolare, di prevedere due sedute annuali del comitato. Il miglioramento della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi fiscali nei Paesi in sviluppo rimane un compito importante nel piano di sviluppo.

In occasione dell'undicesima seduta dell'ottobre 2015 a Ginevra, il comitato ha approvato i rapporti sui lavori dei vari sottocomitati e ha affidato incarichi per ulteriori lavori o impartito istruzioni sui mandati esistenti. L'attenzione è stata rivolta principalmente all'imposizione dei servizi e della produzione di materie prime così come all'attuazione dei risultati del progetto BEPS. Sono stati oggetto di discussione anche l'imposizione dei canoni di licenza e i meccanismi per la risoluzione di controversie a livello internazionale in materia fiscale.

### 4.3 Imposizione delle imprese

#### 4.3.1 Dialogo con l'UE sulla fiscalità delle imprese

Nel mese di ottobre 2014 la Svizzera e l'UE hanno firmato a Lussemburgo una dichiarazione comune. In essa il Consiglio federale svizzero e i rappresentanti dei 28 Stati membri dell'UE esprimono intenzioni reciproche e formulano principi comuni relativi all'imposizione delle imprese. La firma segna la fine di una controversia tra la Svizzera e l'UE durata quasi dieci anni, che di tanto in tanto ha aggravato notevolmente i rapporti tra i due partner.

Nella dichiarazione con l'UE il Consiglio federale ribadisce la sua intenzione di abrogare i regimi fiscali che generano distorsioni e in particolare

quelli che prevedono il trattamento differenziato tra redditi nazionali ed esteri (cosiddetto «ring fencing»). Le nuove misure fiscali devono essere orientate agli standard internazionali dell'OCSE. In compenso gli Stati membri dell'UE rinunceranno a contromisure. È stato escluso l'obbligo della Svizzera di adottare il codice di condotta dell'UE in materia di tassazione delle imprese. Per la Svizzera sono determinanti i pertinenti principi e criteri dell'OCSE.

La dichiarazione comune tra la Svizzera e l'UE sarà attuata con la Riforma III dell'imposizione delle imprese. Nel messaggio del 5 giugno 2015 a sostegno della relativa legge, il Consiglio federale propone di porre fine alla differente imposizione degli utili delle imprese svizzere ed estere applicata dai Cantoni. La riforma è conforme ai vigenti standard internazionali.

#### 4.3.2 Lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS)

A ottobre 2015, l'OCSE ha pubblicato i risultati definitivi del progetto BEPS, che si è concluso dopo due anni di lavoro. Alcuni risultati costituiscono standard minimi che dovranno essere

rispettati dagli Stati che hanno partecipato al progetto. Si tratta in particolare dei seguenti punti:

- *regimi preferenziali*: l'OCSE ha concluso la verifica di 39 regimi preferenziali dei suoi Stati membri e di altri Stati partecipanti al progetto BEPS, tra cui anche cinque regimi svizzeri. In giugno 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio a sostegno della legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese. Tale riforma prevede la soppressione degli statuti fiscali cantonali per le società holding, le società di domicilio, le società miste nonché della prassi normativa in materia di ripartizione speciale per le società principali entro la fine del 2019. La Svizzera è così riuscita ad evitare che i regimi fossero qualificati come dannosi;
- *patent box (box brevetti) / IP box*: è stato elaborato un nuovo standard per l'imposizione privilegiata di beni immateriali (il cosiddetto «approccio Nexus»). Secondo questo approccio, per poter beneficiare di un'imposizione privilegiata i redditi derivanti da determinati beni immateriali devono essere connessi alla ricerca e allo sviluppo effettuati sul luogo

#### Il piano d'azione del progetto BEPS

| Coerenza  | Sostanza  | Trasparenza   |
|---|---|---|
| Misure:   | Misure:   | Misure:   |
| Neutralizzare gli effetti di strutture ibride 2           | Impedire l'abuso delle convenzioni fiscali 6                  | Registrazione/analizzare i dati BEPS e sviluppare contromisure 11 |
| Rafforzare le prescrizioni sulla tassazione addizionale 3 | Impedire l'elusione dello statuto di stabilimento d'impresa 7 | Obblighi di dichiarazione 12                                      |
| Limitare la deduzione degli interessi 4                   | Valori immateriali* 8   | Verificare la documentazione sui prezzi di trasferimento 13       |
| Lottare contro le pratiche fiscalmente dannose 5          | Rischi e capitale* 9  | Migliorare i meccanismi di soluzione delle controversie 14        |
|   | Altre transazioni che comportano forti rischi* 10             |   |
|   |   |   |
| Risolvere i problemi legati all'economia digitale 1       |   |   |
|   |   |   |
| Sviluppare uno strumento multilaterale 15                 |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

\* Garantire la corrispondenza tra risultati dei prezzi di trasferimento e creazione di valore aggiunto

■ Attuazione nel 2014  
 ■ Attuazione nel 2015

Fig. 23

dell'imposizione. Gli Stati che dispongono già oggi di IP box devono adeguare questo regime ai nuovi criteri entro il 30 giugno 2021 e adottare misure per impedire nuovi ingressi negli esistenti IP box dopo il 30 giugno 2016.

Attualmente nessuno dei 16 IP box esaminati dall'OCSE soddisfa i nuovi criteri.

Nell'ambito della Riforma III dell'imposizione delle imprese (RI imprese III), il Consiglio federale ha proposto l'introduzione di un IP box conforme allo standard internazionale. In Svizzera, soltanto il Cantone di Nidvaldo dispone attualmente di un IP box. Effettuerà i cambiamenti necessari entro i termini impartiti dall'OCSE:

- *scambio spontaneo di informazioni sui «ruling»*: è stato elaborato un quadro che disciplina lo scambio spontaneo di informazioni su decisioni anticipate in materia fiscale e strumenti analoghi (cosiddetti «ruling»). Lo scambio spontaneo di informazioni è obbligatorio solo per determinate categorie di «ruling» alle quali è connesso un particolare rischio di riduzione e di trasferimento degli utili.

In Svizzera, la Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF) creeranno le basi giuridiche necessarie per lo scambio spontaneo di informazioni. Questo standard internazionale sarà attuato nell'ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in merito alla quale sarà svolta una procedura di consultazione nel primo trimestre del 2016.

Per gli Stati che dispongono già della necessaria base giuridica, il rapporto dell'OCSE prevede lo scambio spontaneo di informazioni su ruling emanati a partire dal 1° gennaio 2010 e ancora validi nel 2014. Per i Paesi come la Svizzera che non dispongono ancora di una base giuridica per l'esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni, nel rapporto è stato espressamente stabilito che essi debbano creare le necessarie basi giuridiche. Per quanto concerne la tempistica è inoltre stabilito che essa rispetti il quadro normativo di ciascun

Paese. Per la Svizzera ciò significa che non potrà più avvenire alcuno scambio sui «ruling» non più validi dopo l'applicazione della convenzione sull'assistenza amministrativa;

- *meccanismi per risolvere le controversie*: gli Stati si impegnano a garantire almeno l'accesso alla procedura amichevole nell'eventualità che l'applicazione di una CDI comporti una doppia imposizione. La Svizzera soddisfa già le esigenze dell'OCSE in materia di risoluzione delle controversie e supera addirittura lo standard minimo. Infatti essa dispone e propone clausole arbitrali nelle sue CDI mentre lo standard minimo prevede unicamente l'accesso alla procedura amichevole;

- *norma contro gli abusi di CDI*: le nuove norme contro gli abusi permettono di impedire che i vantaggi di una CDI siano concessi a persone che non risiedono in nessuno degli Stati contraenti e che non possono quindi beneficiare dei vantaggi previsti in tali convenzioni;

La Svizzera ha iniziato a proporre l'introduzione delle clausole contro gli abusi raccomandate dall'OCSE nei negoziati sulle proprie CDI. Lo strumento multilaterale per la modifica simultanea di tutte le CDI, la cui elaborazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2016, potrebbe risultare interessante per la Svizzera. Il nostro Paese partecipa attivamente a questi lavori, ma attenderà i risultati per valutare l'opportunità di sottoscriverlo;

- *documentazione sui prezzi di trasferimento*: secondo le nuove regole, le imprese multinazionali devono produrre una documentazione sui prezzi di trasferimento («master file» e «local file»), mentre le imprese con una cifra d'affari consolidata del gruppo superiore ai 750 milioni annui devono inoltre redigere una dichiarazione Paese per Paese. Si chiede inoltre che tale dichiarazione sia scambiata automaticamente con tutti i Paesi in cui hanno sede le società del gruppo. Lo standard minimo prevede soltanto la redazione e lo scambio della dichiarazione Paese per Paese: spetta al singolo Paese decidere se richiedere anche una documentazione sui prezzi di trasferimento.

La dichiarazione Paese per Paese si prefigge di fornire una panoramica generale della ripartizione mondiale degli utili delle imprese multinazionali, delle imposte da loro versate e di altri indicatori sulla situazione delle attività del gruppo. Gli Stati devono creare una base giuridica per poter scambiare automaticamente queste dichiarazioni con le autorità fiscali degli Stati in cui si trovano i soggetti giuridici del gruppo. L'OCSE ha elaborato un accordo multilaterale tra le autorità competenti concernente lo scambio di dichiarazioni Paese per Paese, che fungerà da base per l'attuazione dello scambio. Questo accordo si basa sulla Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Una prima possibilità di sottoscrizione si offre alla fine di gennaio del 2016.

La Svizzera prevede di scambiare le dichiarazioni Paese per Paese sulla base dell'accordo multilaterale concernente lo scambio di dichiarazioni Paese per Paese. Ciò presuppone pertanto la firma di tale accordo e la creazione

delle basi giuridiche necessarie per la redazione e lo scambio delle dichiarazioni. L'accordo e la nuova legge saranno oggetto di una procedura di consultazione. In caso di approvazione, essi saranno trasmessi per approvazione alle Camere federali con un messaggio.

In altri ambiti del progetto BEPS, come in particolare nel caso delle regole contro le strutture ibride («hybrid mismatch arrangements») e delle regole che mirano a limitare la deduzione degli interessi, è auspicato e atteso che gli Stati partecipanti al progetto BEPS decidano di adottare approcci comuni («common approaches») sulla base dei risultati. Altri risultati del progetto rivestiranno la forma di raccomandazioni e «best practices», ad esempio per quanto concerne le prescrizioni sulla tassazione addizionale («CFC rules»). Tali raccomandazioni non richiedono un intervento specifico nel breve termine. Per tutti questi risultati, la Svizzera svolgerà un'analisi per determinare se intende introdurre le raccomandazioni nel suo diritto interno. Il DFF presenterà un rapporto d'analisi entro la fine del 2016.




Fig. 24

#### 4.4 Collaborazione bilaterale in materia fiscale

##### 4.4.1 Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale

L'OCSE ha elaborato uno standard globale per lo scambio di informazioni a fini fiscali su domanda (art. 26 modello di convenzione dell'OCSE), cui devono attenersi gli Stati membri. Nel 2009 la Svizzera ha deciso di riprendere integralmente lo standard. Alla fine del 2015 erano state approvate dalle Camere federali 53 Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) contenenti il nuovo standard globale. Di queste convenzioni, 46 sono già in vigore. I negoziati sono stati l'occasione per convenire disposizioni più favorevoli nelle CDI esistenti (ad es. riduzione delle aliquote d'imposta alla fonte su dividendi, interessi e canoni), eliminare determinate discriminazioni, negoziare clausole arbitrali o concludere nuove CDI.

La Svizzera è disposta a introdurre in tutte le sue CDI una disposizione sull'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE e a concludere altre convenzioni contenenti questa disposizione. Attualmente la Svizzera ha concluso CDI con circa 100 Stati. Nel 2015 sono entrate in vigore le CDI con Argentina e Cipro. La CDI con l'Argentina colma una lacuna sorta dopo che questo Paese aveva denunciato la precedente CDI nel 2012. A seguito della conclusione della Convenzione con Cipro, la Svizzera dispone ora di una CDI con tutti gli Stati membri dell'UE.

Dopo la decisione del Consiglio federale dell'aprile 2012 di riprendere lo standard internazionale in materia di assistenza amministrativa non solo nelle CDI ma anche negli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale («Tax Information Exchange Agreement», TIEA), la Svizzera ha firmato complessivamente 10 TIEA. Tre di questi, ovvero quelli con Jersey, Guernsey e l'Isola di Man, sono applicabili dal 1° gennaio 2015. Nel 2015 sono entrati in vigore altri TIEA con Andorra, Groenlandia, San Marino e le Seychelles, applicabili dal 1° gennaio 2016. Nella prima metà del 2016 le Camere federali si occuperanno del messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione dei TIEA con Belize e Grenada firmati nell'estate del 2015.

Inoltre nel novembre 2015, dopo lunghi negoziati, la Svizzera ha firmato anche un TIEA con il Brasile. Con la conclusione di questo accordo, la Svizzera sarà tolta definitivamente dalla lista nera in cui il Brasile ha inserito i Paesi con una bassa imposizione e un accesso insufficiente alle informazioni sui titolari di partecipazioni in persone giuridiche. Per le imprese svizzere attive in Brasile ciò determina maggiore certezza del diritto e sicurezza per quanto concerne gli investimenti. Le autorità svizzere e brasiliane intendono approfondire la collaborazione in materia fiscale, che in futuro potrebbe permettere di concludere una CDI.

##### 4.4.2 Questioni fiscali bilaterali

###### Francia


È stato portato avanti il dialogo fiscale e finanziario bilaterale avviato nel mese di novembre 2013. In questo contesto hanno avuto luogo scambi regolari su questioni fiscali e finanziarie irrisolte (doppia imposizione, imposizione dei frontalieri, assistenza amministrativa, attuazione dei lavori dell'OCSE concernenti l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, accesso ai mercati dei servizi finanziari ecc.). Il dialogo contribuisce a stabilizzare le relazioni bilaterali in ambito fiscale e finanziario.

###### Italia

In febbraio 2015 Svizzera e Italia hanno firmato un Protocollo che modifica la CDI del 1976 come pure una roadmap in materia fiscale e finanziaria. Il Protocollo che modifica la CDI contiene una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE. La roadmap contiene un impegno politico chiaro in merito a diversi punti importanti delle relazioni bilaterali in materia finanziaria e fiscale. Riguardo a questi punti sono state convenute delle soluzioni o è stato fissato un programma di lavoro.

L'intesa raggiunta nel mese di febbraio 2015 ha in particolare facilitato l'attuazione del programma italiano di autodenuncia, in vigore dal 1° gennaio 2015, e ha permesso di aumentare sensibilmente la certezza del diritto per i contribuenti italiani che possiedono un conto in Svizzera. L'obiettivo era assicurare un passaggio agevole al futuro scambio automatico di

**Assistenza amministrativa internazionale prestata dalla Svizzera in materia fiscale**



**Assistenza amministrativa secondo lo standard internazionale**

**CDI/TIEA in vigore (53)**

|                         |                                   |                            |                           |                               |                            |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Andorra <sup>2)</sup>   | Danimarca <sup>1)</sup>           | Groenlandia <sup>2)</sup>  | Kazakistan <sup>1)</sup>  | Qatar <sup>1)</sup>           | Spagna <sup>1)</sup>       |
| Argentina <sup>1)</sup> | Emirati Arabi Uniti <sup>1)</sup> | Guernsey <sup>2)</sup>     | Lussemburgo <sup>1)</sup> | Repubblica Ceca <sup>1)</sup> | Svezia <sup>1)</sup>       |
| Australia <sup>1)</sup> | Estonia <sup>1)</sup>             | Hong Kong <sup>1)</sup>    | Malta <sup>1)</sup>       | Romania <sup>1)</sup>         | Taiwan <sup>1)</sup>       |
| Austria <sup>1)</sup>   | Finlandia <sup>1)</sup>           | India <sup>1)</sup>        | Messico <sup>1)</sup>     | Russia <sup>1)</sup>          | Turchia <sup>1)</sup>      |
| Bulgaria <sup>1)</sup>  | Francia <sup>1)</sup>             | Irlanda <sup>1)</sup>      | Norvegia <sup>1)</sup>    | San Marino <sup>2)</sup>      | Turkmenistan <sup>1)</sup> |
| Canada <sup>1)</sup>    | Germania <sup>1)</sup>            | Islanda <sup>1)</sup>      | Paesi Bassi <sup>1)</sup> | Seychelles <sup>2)</sup>      | Ungheria <sup>1)</sup>     |
| Cina <sup>1)</sup>      | Giappone <sup>1)</sup>            | Isola di Man <sup>1)</sup> | Perù <sup>1)</sup>        | Singapore <sup>1)</sup>       | Uruguay <sup>1)</sup>      |
| Cipro <sup>1)</sup>     | Gran Bretagna <sup>1)</sup>       | Isole Faroe <sup>1)</sup>  | Polonia <sup>1)</sup>     | Slovacchia <sup>1)</sup>      | Uzbekistan <sup>1)</sup>   |
| Corea <sup>1)</sup>     | Grecia <sup>1)</sup>              | Jersey <sup>2)</sup>       | Portogallo <sup>1)</sup>  | Slovenia <sup>1)</sup>        |                            |

**CDI approvate dalle Camere federali (3)**

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| Belgio | Ghana | USA |
|--------|-------|-----|

**CDI/TIEA sottoscritti o Convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa (43)**

|                              |                           |                            |   |                             |                              |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| Albania <sup>1)3)</sup>      | Brasile <sup>3)</sup>     | Filippine <sup>3)</sup>    | Isole Vergini Britanniche <sup>3)</sup> | Monaco <sup>3)</sup>        | Turks e Caicos <sup>3)</sup> |
| Anguilla <sup>3)</sup>       | Camerun <sup>3)</sup>     | Gabon <sup>3)</sup>        | Italia <sup>1)3)</sup>                  | Montserrat <sup>3)</sup>    | Ucraina <sup>3)</sup>        |
| Arabia Saudita <sup>3)</sup> | Cile <sup>3)</sup>        | Georgia <sup>3)</sup>      | Lettonia <sup>3)</sup>                  | Nigeria <sup>3)</sup>       | Uganda <sup>3)</sup>         |
| Aruba <sup>3)</sup>          | Colombia <sup>3)</sup>    | Gibilterra <sup>3)</sup>   | Liechtenstein <sup>1)3)</sup>           | Nuova Zelanda <sup>3)</sup> |                              |
| Azerbaijan <sup>3)</sup>     | Costa Rica <sup>3)</sup>  | Grenada <sup>2)</sup>      | Lituania <sup>3)</sup>                  | Oman <sup>1)</sup>          |                              |
| Barbados <sup>3)</sup>       | Croazia <sup>3)</sup>     | Guatemala <sup>3)</sup>    | Marocco <sup>3)</sup>                   | Sint Maarten <sup>3)</sup>  |                              |
| Belize <sup>3)</sup>         | Curaçao <sup>3)</sup>     | Indonesia <sup>3)</sup>    | Mauritius <sup>3)</sup>                 | Sudafrica <sup>3)</sup>     |                              |
| Bermuda <sup>3)</sup>        | El Salvador <sup>3)</sup> | Isole Cayman <sup>3)</sup> | Moldavia <sup>3)</sup>                  | Tunisia <sup>3)</sup>       |                              |

**Assistenza amministrativa, ma non secondo lo standard internazionale**

**CDI in vigore (32)**

|                |          |              |                         |                   |         |
|----------------|----------|--------------|-------------------------|-------------------|---------|
| Algeria        | Dominica | Israele      | Mongolia                | St. Lucia         | Vietnam |
| Antigua        | Egitto   | Kirghizistan | Montenegro              | St. Vincent       | Zambia  |
| Armenia        | Ecuador  | Kuwait       | Pakistan                | Tagikistan        |         |
| Bangladesh     | Gambia   | Macedonia    | Serbia                  | Thailandia        |         |
| Bielorussia    | Giamaica | Malawi       | Sri Lanka               | Trinidad e Tobago |         |
| Costa d'Avorio | Iran     | Malaysia     | St. Christopher e Nevis | Venezuela         |         |

**CDI parafate (2)**

|                |          |
|----------------|----------|
| Corea del Nord | Zimbabwe |
|----------------|----------|

**Nessuna assistenza amministrativa**

<sup>1)</sup> Convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI)    <sup>2)</sup> Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA)

<sup>3)</sup> Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sull'assistenza amministrativa

Fig. 25



| Programma statunitense – Classificazione delle banche             |   |  |                             |
|---|---|--|-----------------------------|
| Categoria 1   | Categoria 2   | Categoria 3  | Categoria 4                 |
| Inchiesta penale statunitense in corso                            | Possibile violazione del diritto tributario statunitense          | Nessuna violazione del diritto tributario statunitense | Banche con clientela locale |
| Informazioni esaurienti sulle operazioni con clienti statunitensi | Informazioni esaurienti sulle operazioni con clienti statunitensi | Dati su patrimoni statunitensi gestiti                 | Nessuna informazione        |
| Sanzioni individuali  | Sanzioni individuali su base forfettaria                          | Nessuna sanzione                                       | Nessuna sanzione            |

Fig. 26

informazioni secondo lo standard dell'OCSE, evitando un esodo massiccio di capitali. Pertanto, la piazza finanziaria svizzera e in particolare quella ticinese godranno ancora di buone prospettive.

I colloqui sono proseguiti nel corso del 2015 secondo i principi fissati nella roadmap, in particolare su un nuovo accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, sull'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari, così come sull'enclave di Campione d'Italia ed alcune altre questioni fiscali.

Nel mese di dicembre 2015 Svizzera e Italia hanno parafato un accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni. L'accordo sui lavoratori frontalieri concretizza e migliora uno dei principali impegni assunti dai due Stati nella roadmap firmata nel febbraio 2015. Il nuovo accordo, che sostituirà quello del 1974, non è stato ancora firmato dai due Governi né approvato dai rispettivi Parlamenti.

Dopo anni di controversie, l'accordo raggiunto nel 2015 pone nuove basi che permetteranno di rafforzare la collaborazione, migliorare le relazioni tra i due Stati e sviluppare le relazioni economiche bilaterali in un clima costruttivo.

### Stati Uniti

A seguito della dichiarazione congiunta firmata in agosto 2013 e del programma unilaterale statunitense del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti («Department of Justice», DOJ) entrato in

vigore lo stesso giorno, le banche svizzere che ritenevano di poter aver violato il diritto statunitense (categoria 2) avevano tempo fino al 31 dicembre 2013 per annunciarsi presso il DOJ e fino al 30 giugno 2014 per adempiere le esigenze del programma statunitense. Molte banche svizzere hanno colto l'opportunità di appianare la controversia fiscale.

Nel 2015 75 istituti finanziari della categoria 2 hanno firmato un cosiddetto «non-prosecution agreement» con il DOJ. Tra gli istituti classificati come banche della categoria 1, Credit Suisse è stata la prima banca a concludere un accordo con il DOJ per la regolazione del passato nel mese di maggio 2014. Altre banche di questa categoria sono ancora in fase di negoziati.

La Svizzera intrattiene contatti regolari con il DOJ e si adopera affinché le banche svizzere siano trattate in modo equo e non siano svantaggiate rispetto a banche americane o ad altre banche. Questi contatti permettono inoltre di esigere il rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero.

### India

La questione dei dati ottenuti illegalmente continua a influire negativamente sulla collaborazione fiscale con l'India e sulla posizione della Svizzera nel Forum globale. Dal 2014 si tiene un dialogo regolare sia a livello politico sia a livello di esperti. Nel 2015, il capo del DFF ha incontrato più volte il ministro delle finanze indiano a margine degli incontri internazionali. Scambi regolari sono avvenuti anche tra le autorità fiscali. Questi contatti hanno contribuito a migliorare la com-

preensione delle rispettive posizioni e a compiere notevoli progressi in materia di assistenza amministrativa. Tuttavia resta molto salda la posizione dell'India sulla questione dei dati relativi alla banca HSBC, che ritiene di aver ricevuto legittimamente secondo i meccanismi di assistenza amministrativa in vigore in questo ambito.

### **Grecia**

Nel mese di marzo del 2015 sono ripresi i colloqui, interrotti da un anno, sulle questioni fiscali aperte. La Svizzera e la Grecia vogliono rafforzare la collaborazione nella lotta contro i reati fiscali. Dal 2012 è in vigore la riveduta Convenzione tra la Svizzera e la Grecia per evitare le doppie imposizioni, che ammette lo scambio di informazioni su domanda secondo il nuovo standard internazionale OCSE. Inoltre, nel mese di marzo 2015 la Svizzera e l'UE hanno parafato una convenzione sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale che, con riserva di ratifica, dovrebbe entrare in vigore nel 2017 e includere anche la Grecia. Essa consentirà in futuro di combattere più efficacemente la frode fiscale e la sottrazione d'imposta.

## Bilancio e prospettive

Nel 2015 la Svizzera ha attuato o portato avanti importanti riforme nel settore fiscale e finanziario internazionale. È stato possibile attuare, in particolare, importanti adeguamenti di natura politico-istituzionale nel settore delle prescrizioni in materia di capitale per le grandi banche, della regolamentazione dei mercati finanziari nonché in ambito fiscale. Nel contempo, grazie ai numerosi negoziati, le relazioni con i principali Paesi limitrofi sono tornate pressoché alla normalità.

Nonostante gli adeguamenti normativi e il passaggio alla trasparenza fiscale nelle relazioni con l'estero, attualmente il mercato finanziario svizzero si trova in buone condizioni. La piazza finanziaria ha potuto inoltre conservare la sua posizione a livello internazionale. Secondo i dati forniti dalle banche, è aumentato il numero dei patrimoni privati gestiti complessivamente in Svizzera e la posizione del nostro Paese quale leader mondiale in questo settore non è compromessa.

Anche in futuro la piazza finanziaria svizzera dovrà affrontare grandi sfide. Il contesto internazionale continua a mutare molto rapidamente e le pressioni a carico della Svizzera, affinché tenga conto delle regolamentazioni internazionali, non diminuirà.

Nel 2016 la Svizzera si impegna in particolare per la buona riuscita dell'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, che si fonda sulla reciprocità e tiene conto del principio di specialità, ovvero assicura che le informazioni trasmesse siano utilizzate esclusivamente a fini fiscali. La rete degli Stati partner con cui si introdurrà lo scambio automatico di informazioni dovrà essere ulteriormente estesa nel pieno rispetto di questi criteri. L'attuazione in Svizzera sarà verificata a tempo debito dal Forum globale nell'ambito di valutazioni tra pari («peer reviews»). Al riguardo è importante che valgano le stesse condizioni per tutti. In particolare, in occasione del controllo dovranno essere applicati i medesimi criteri per tutte le piazze finanziarie.

Anche la Riforma III dell'imposizione delle imprese sarà un tema importante nel 2016. Nell'autunno del 2015 l'OCSE ha pubblicato nuove direttive internazionali contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili verso Paesi con un'imposizione debole o addirittura

nulla. La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione delle nuove direttive dell'OCSE pubblicate a ottobre 2015, difendendo con forza i propri interessi. La Svizzera persegue soltanto l'attuazione degli standard minimi BEPS secondo le modalità prese ampiamente in considerazione nel quadro della Riforma III dell'imposizione delle imprese. Tale riforma prevede ad esempio un regime «IP box» (box brevetti o «licence box») conforme allo standard nonché la soppressione dei regimi fiscali criticati a livello internazionale. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui ruling, la Svizzera creerà la necessaria base legale con l'approvazione della Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

I rapporti di valutazione del Forum globale costituiscono altri temi importanti per il 2016. Nel 2014 la Svizzera ha potuto presentare un rapporto supplementare al Forum globale, approvato da quest'ultimo nel mese di marzo 2015. Il nostro Paese ha così potuto accedere alla seconda fase della valutazione tra pari. Con questo avanzamento sono stati riconosciuti gli sforzi compiuti dalla Svizzera negli ultimi anni per attuare le raccomandazioni del Forum globale. La valutazione nell'ambito della seconda fase è iniziata il 1° ottobre 2015 e durerà presumibilmente fino alla metà del 2016.

Una valutazione è prevista anche da parte del GAFI, definito come il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e ha sede a Parigi presso l'OCSE. Esso verifica periodicamente le normative nazionali dei propri Paesi membri volte all'attuazione delle 40 raccomandazioni. Tali valutazioni dei Paesi sono effettuate da rappresentanti di altri Paesi membri del GAFI. Nel 2015 la Svizzera ha proseguito i lavori preparatori per la quarta valutazione dei Paesi. Nell'ambito di questa valutazione si verifica se le 40 raccomandazioni del GAFI sono state recepite nel diritto nazionale e, per la prima volta, anche se le direttive sono state attuate in modo efficace. La Svizzera terminerà l'esame presumibilmente entro il mese di ottobre del 2016. All'interno di questo organismo in futuro rivestiranno un'importanza crescente anche gli sforzi intrapresi nella lotta contro il finanziamento del terrorismo.

Nel 2016 avranno luogo ulteriori negoziati per quanto concerne l'accesso al mercato. A livello bilaterale la Svizzera auspica agevolazioni per l'accesso al mercato con determinati Paesi partner e affronta tale questione in generale anche nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. L'obiettivo è migliorare la certezza del diritto nell'attività transfrontaliera esercitata dalla Svizzera. In questo contesto il nostro Paese ha già raggiunto un'intesa con la Germania per l'attuazione dell'accordo esistente sull'accesso al mercato. La Svizzera ha avviato o portato avanti colloqui tecnici anche con la Francia e l'Italia per agevolare o migliorare l'accesso al mercato. Con l'Austria e la Gran Bretagna, mira a mantenere gli accordi sull'accesso al mercato conclusi nell'ambito delle convenzioni sull'imposizione alla fonte. La Svizzera ha inoltre avviato un dialogo con le autorità olandesi e spagnole in materia di accesso al mercato.

Anche il principio di equivalenza dell'UE continua ad avere una certa importanza per la Svizzera. A seconda dei casi, in determinati ambiti nei quali l'UE prevede una procedura per il riconoscimento dell'equivalenza, il nostro Paese auspica una normativa equivalente a quella dell'UE. La Commissione europea decide quindi

se riconoscere come equivalenti la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari di un Paese terzo.

La Svizzera si adopererà anche in futuro affinché i suoi interessi siano tutelati attivamente nei grandi organismi internazionali come il FMI, l'OCSE, il G20 e il FSB.

Questo sesto rapporto illustra che la Svizzera ha superato brillantemente le numerose sfide internazionali in ambito finanziario e fiscale. Dato il coinvolgimento a livello internazionale della Svizzera, è naturale che la situazione attuale possa variare nuovamente in futuro e dunque il mantenimento dello status quo non è una valida opzione per garantire la competitività nel lungo termine. La Svizzera farà tutto il possibile anche in futuro per garantire una piazza finanziaria e imprenditoriale stabile, competitiva, integra e rispettata a livello internazionale, in grado di contribuire ancora in modo determinante al benessere del nostro Paese. I settori, i Cantoni e gli ambienti politici interessati saranno informati e consultati tempestivamente e regolarmente, come è ormai tradizione consolidata per il panorama politico svizzero.

